Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 ottobre 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **541.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova Pag. 8072

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **542.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova Pag. 8072

Avviso di rettifica alla **legge 2 maggio 1983, n. 185: « Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari ».** (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 134 del 18 maggio 1983) Pag. 8072

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Laterza. Pag. 8073

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Montescaglioso. Pag. 8073

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Paspardo. Pag. 8074

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvignano. Pag. 8075

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 4 giugno 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1983, a quarantotto mesi, emessi per lire 2.750 miliardi . . . . Pag. 8075

DECRETO 4 giugno 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1983, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.000 miliardi . . . . Pag. 8076

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali . . . . Pag. 8078

Ministero per i beni culturali e ambientali: Avviso di rettifica al decreto ministeriale 2 agosto 1983: « Approvazione della normativa in materia di cartoni destinati al restauro ed alla conservazione del materiale soggetto a tutela ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 257 del 19 settembre 1983) . . . . Pag. 8078

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 8079

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 8080

Errata-corrige al decreto ministeriale 16 giugno 1983, concernente: « Abilitazione della Banca nazionale dell'agricoltura a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti da impiegare in operazioni di credito agrario ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 207 del 29 luglio 1983) . . . . Pag. 8080

Ministero dell'interno: Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale « Marche » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione a competenza generale del Ministero dell'interno . . . . Pag. 8080

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . Pag. 8080

Ministero delle finanze: Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Educavi, in Urbisaglia Pag. 8080

Regione Lombardia:

Provvedimenti concernenti le acque minerali Pag. 8081

Variante al piano regolatore generale del comune di Lecco . . . . Pag. 8081

Regione Liguria: Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Rialto . . . Pag. 8081

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per borse di studio . . . . Pag. 8082

Ministero della difesa:

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al trentasettesimo corso biennale 1984-86 di millecinquanta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri . . Pag. 8082

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al quarto corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri 1985-86 di quattrocentocinquanta appuntati della stessa arma . . . . Pag. 8086

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Indicazione delle sedi di esame del concorso a duecento posti di consigliere amministrativo . . . . . Pag. 8089

Diario delle prove scritte di concorsi per la qualifica funzionale di perito, sesta categoria . . . . . Pag. 8089

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a otto posti di ingegnere nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione . . . . Pag. 8090

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a due posti di segretario presso l'Università degli studi di Trieste. Pag. 8090

Rettifiche, modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 26 aprile 1983 e 11 luglio 1983 concernenti la seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati . . . . Pag. 8090

Regione Abruzzo - Unità sanitaria locale n. 10, in Penne: Concorso a due posti di infermiere professionale specializzato ferrista presso l'ospedale civile di Penne. Pag. 8091

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « V. Emanuele II » di Ancona: Concorsi a posti di personale sanitario presso la sede di Casatenovo . . . . Pag. 8091

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori di Genova: Concorso a tre posti di aiuto oncologo. Pag. 8091

Ospedale « Fatebenefratelli » e oftalmico di Milano: Errata-corrige all'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario. (Avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 254 del 15 settembre 1983). Pag. 8091

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 8091

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1983, n. **27.**

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8: « Diritto allo studio universitario » . . . . . . Pag. 8092

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1983, n. **29.**

Concessione della fidejussione regionale sulle anticipazioni di cassa contratte dall'ente autonomo lirico Teatro comunale di Bologna . . . . Pag. 8092

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1983, n. **30.**

Estensione del trattamento giuridico dei dipendenti di ruolo ai giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 . . . . Pag. 8093

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1983, n. **31.**

Disposizioni tributarie in materia di tassa di abilitazione all'esercizio professionale e di contributi su tasse universitarie. Modifica della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8. Pag. 8093

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1983, n. 32.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1983 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 (primo provvedimento generale di variazione) Pag. 8093

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1983, n. 33.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1983 e del bilancio pluriennale 1983-85 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 (primo provvedimento generale di variazione) Pag. 8093

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34.

Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione. Norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle procedure . Pag. 8094

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1983, n. 35.

Amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza . Pag. 8099

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 278 DEL 10 OTTOBRE 1983:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 luglio 1983.

Raggruppamenti di discipline relativi ai concorsi a posti di professore universitario di ruolo prima fascia.

(4973)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 278 DEL 10 SETTEMBRE 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67:

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI-STET 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 20 settembre 1983.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI 5,50 % - 1961-1986 » sorteggiate il 20 settembre 1983.

Società Biomedica Foscama, Industria chimica-farmaceutica, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1983.

Ceramica Vip, società per azioni, in Villagnedo (Trento): Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1983.

Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1983.

Laterizi Margonara, società per azioni, in Ronchi di Palidano (Mantova): Estrazione di obbligazioni.

Cassa di risparmio di Gorizia, sezione credito fondiario: Estrazione di obbligazioni.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « 10 % - 3ª emissione 1977-1989 » sorteggiate il 27 settembre 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « tasso variabile 1982-1987 » sorteggiate il 27 settembre 1983.

Alfe, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 10 % - 1974-1986 » sorteggiate il 29 settembre 1983.

Banca europea per gli investimenti, sede provvisoria Lussemburgo: Obbligazioni « 6 % - 1967-1987 » sorteggiate il 3 ottobre 1983.

Impresa Arros, società per azioni, in Broni: Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **541**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 93, relativo al corso di laurea in astronomia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

tecniche astrofisiche;
astrodinamica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1983
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **542**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 105 - nell'elenco degli insegnamenti del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria chimica è inserito l'insegnamento di « sviluppo e disegno degli impianti chimici ».

Art. 109 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria è inserito l'insegnamento di « ingegneria dell'antinquinamento ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1983
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 132

Avviso di rettifica alla legge 2 maggio 1983, n. 185: « Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari ». (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 134 del 18 maggio 1983).

La tabella allegata alla legge citata in epigrafe è vistata dai Ministri *pro tempore* degli affari esteri (Colombo), del tesoro (Goria) e delle finanze (Forte).

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Laterza.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Laterza (Taranto), al quale la legge assegna trenta membri, si è dimostrato incapace di provvedere nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1983.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 2197 del 5 luglio 1983, notificato a tutti i consiglieri, convocava di ufficio il consiglio comunale per i giorni 15 e 18 luglio 1983 affinché provvedesse al citato adempimento, con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla data di prima convocazione, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nelle sedute del 15 e 26 luglio, 10 e 13 agosto 1983, quel civico consesso non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio, mentre la situazione politica ed amministrativa si aggravava ulteriormente, a causa delle dimissioni del sindaco e della giunta e dell'incapacità del consiglio stesso di provvedere alla loro sostituzione.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con atto n. 2812 del 22 agosto 1983, nominava un commissario *ad acta* che, in data 30 agosto 1983, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Laterza (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Tommaso Blonda.

Roma, addì 21 settembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Laterza (Taranto) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Laterza (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Tommaso Blonda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(5609)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Montescaglioso.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montescaglioso (Matera), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Ed invero, la seduta consiliare del 13 luglio 1983 risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Essendo, quindi, scaduto il termine di legge entro il quale il suddetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con atto n. 17616 del 29 luglio 1983, nominava un commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema di bilancio, il quale, con provvedimento datato 10 agosto 1983, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 23 agosto 1983 l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile, pertanto il commissario *ad acta*, con atto n. 2 del 27 agosto 1983, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

Il prefetto di Matera, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montescaglioso (Matera) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Gerardo Bisogno.

Roma, addì 21 settembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Montescaglioso (Matera) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 904, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montescaglioso (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Gerardo Bisogno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(5608)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Paspardo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Paspardo (Brescia), al quale la legge assegna quindici membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Ed invero, le sedute consiliari del 28 maggio e 25 giugno 1983 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile, nonostante che tutti i consiglieri fossero stati edotti che la mancata approvazione del bilancio preventivo avrebbe comportato lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi delle vigenti norme.

Essendo quindi scaduto il termine entro il quale il sopracitato documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 36110 in data 20 giugno 1983, portato a conoscenza di tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 2 luglio 1983, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto la sezione di controllo, con atto n. 36110/1 del 28 luglio 1983, nominava un commissario *ad acta* che, in data 2 agosto 1983, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale ha intanto disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Paspardo (Brescia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Ciarcia.

Roma, addì 21 settembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Paspardo (Brescia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Paspardo (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Ciarcia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(5607)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvignano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Calvignano (Pavia), al quale la legge assegna quindici membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Ed invero le sedute del 31 maggio e 17 giugno 1983 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Essendo, intanto, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la competente sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento del 22 giugno 1983, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per il giorno 9 luglio 1983 affinché provvedesse al citato adempimento, con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla data di convocazione, si sarebbe dato corso a provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In tale seduta, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con atto n. 25792 dell'11 agosto 1983, nominava un commissario *ad acta* che, in data 30 agosto 1983, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

Il prefetto di Pavia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calvignano (Pavia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Daniele.

Roma, addì 21 settembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Calvignano (Pavia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calvignano (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Daniele è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(5606)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 giugno 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1983, a quarantotto mesi, emessi per lire 2.750 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 708081/66-AU-34 in data 23 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1983, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 118, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° aprile 1983, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.750 miliardi con decreto ministeriale n. 708686/66-AU-34 dell'8 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1983, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 169;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 23 marzo 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 709805/66-AU-34 in data 21 maggio 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 23 marzo 1983, ad accertare in nominali lire 2.750 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° aprile 1983, emessi per lire 2.750 miliardi,

saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, a partire dal 1° ottobre 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 marzo ed il 26 settembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° aprile 1983 - rimborsabili il 1° aprile 1987 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 825.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 2.750 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 412.500.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° ottobre 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1983 è di L. 412.500.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1983
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 294

(5453)

DECRETO 4 giugno 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1983, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 708080/66-AU-33 in data 23 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1983, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 117, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° aprile 1983, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 3.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 23 marzo 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 709806/66-AU-33 in data 21 maggio 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 23 marzo 1983, ad accertare in nominali lire 3.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° aprile 1983, emessi per lire 3.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, a partire dal 1° ottobre 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 marzo ed il 26 settembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° aprile 1983 - rimborsabili il 1° aprile 1985 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 900.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 3.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 450.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° ottobre 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1983 è di L. 450.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1983
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 293

(5452)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 31 maggio 1983 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Amplivit 30 compresse registrata al n. 18154 in data 22 marzo 1968 a nome della ditta Ist. biochimico italo svizzero Panthox & Burck S.p.a. di Milano (decreto di revoca n. 6900/R);

2) Antidiab 20 e 50 compresse registrata al n. 17958 in data 2 dicembre 1960 a nome della ditta Fulton Company S.a.s. di Milano (decreto di revoca n. 6901/R);

3) Neoretic 20 compresse da mg 25 registrata al n. 18319 in data 27 giugno 1961 a nome della ditta Pfizer italiana S.p.a. di Roma (decreto di revoca n. 6902/R);

4) Idromin Reserpina 100 compresse registrata al n. 18049 in data 30 settembre 1961 a nome della ditta Lab. chim. farm. E. Arnaldi di La Spezia (decreto di revoca n. 6903/R);

5) Normorif 10 fiale e 15 compresse registrata ai numeri 17757 e 17757/A in data 29 luglio 1961 a nome della ditta Lab. farm. biol. Borromeo S.r.l. di Milano (decreto di revoca numero 6904/R);

6) Gluco sport 12 compresse e buste da 6 compresse registrata al n. 1817 in data 7 marzo 1949 a nome della Farmasport di Novate Milanese (Milano) (decreto di revoca n. 6905/R);

7) Sali sport flacone da g 100 registrata al n. 1815 in data 5 marzo 1949 a nome della ditta Farmasport di Novate Milanese (Milano) (decreto di revoca n. 6906/R);

8) Flexal 25 compresse registrata al n. 17953 in data 27 giugno 1961 a nome della ditta Istituto di chemioterapia S.r.l. di Milano (decreto di revoca n. 6907/R);

9) Idrocolor Reserpina 100 compresse registrata al n. 17952 in data 24 febbraio 1962 a nome della ditta E. Arnaldi di La Spezia (decreto di revoca n. 6908/R);

10) Micodrile 6 fiale da 2 cc, 10 fiale da 2 cc, 10 supposte g 3, 10 supposte g 2 registrata ai numeri 18304, 18304/A e 18304/A-1 in data 24 novembre 1960 a nome della ditta Farmaceutici Giacomini S.r.l. di Milano (decreto di revoca n. 6909/R);

11) Cation 6 fiale 5 cc e 5 fiale 10 cc registrata ai numeri 984 e 984/1 in data 18 novembre 1947 a nome della ditta Officina farmacoterapica italiana di Firenze poi ceduta alla ditta Neofil S.p.a. di Como (decreto di revoca n. 6910/R);

12) Tetranovit 8, 12 e 16 capsule, flacone gocce ml 10 e flacone sospensione orale da ml 60 registrata ai numeri 14745, 14745/A e 14745/B in data 25 novembre 1967, 5 dicembre 1968, 21 febbraio 1970 e 23 gennaio 1975 a nome della ditta Sernagiotto di Milano, poi ceduta alla ditta Libra S.r.l. di Milano, poi ceduta alla ditta Pharma Williams S.p.a. di Milano (decreto di revoca n. 6911/R);

13) Pomata Lloyd's all'adrenalina tubo g 28 e tubo g 57 di pomata registrata al n. 13979 in data 29 maggio 1958 e 21 marzo 1969 a nome della ditta Samil di Roma (decreto di revoca n. 6912/R);

14) Liporetin 6 fiale da 2 cc registrata al n. 14279 in data 27 aprile 1960 e 20 settembre 1974 a nome della ditta S.I.T. di Mede (Pavia) (decreto di revoca n. 6913/R);

15) Gocce Cap flaconi da 30 e 40 ml registrata al n. 1581 in data 9 maggio 1974 e 5 giugno 1981 a nome della ditta S.I.T. di Mede (Pavia) (decreto di revoca n. 6914/R);

16) Triformolo 20 compresse registrata al n. 11243 in data 9 dicembre 1975 a nome della ditta Farmaceutici Dr. Brilli-Cattarini e C. S.p.a. di Milano (decreto di revoca n. 6915/R);

17) Romicetina 1, 10 e 50 flaconi da ml 40 di sospensione iniettabile al 12,5% con azione ritardo registrata al n. 21148 in data 14 ottobre 1968, 9 marzo 1970 e 26 aprile 1977 a nome della ditta Prochena di Roma (decreto di revoca n. 6916/R);

18) Broncocaf zoo flacone a tappo perforabile da ml 20 registrata al n. 20176 in data 6 aprile 1963 a nome della ditta Gellini Aprilia S.p.a. di Aprilia (Latina) (decreto di revoca numero 6917/R);

19) Diuxin 25 compresse registrata al n. 15237 in data 1° ottobre 1959 e 8 agosto 1961 a nome della ditta Asfer di Milano e poi ceduta alla ditta F.lli Pandiani di Merano (Bolzano) (decreto di revoca n. 6918/R);

20) Capsule di allicina Suka 100 capsule registrata al n. 12448 in data 2 luglio 1973 a nome della ditta Polastra A.W. Reinbardt di Stoccarda (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Polastra italiana S.p.a. di Genova-Nervi (decreto di revoca n. 6919/R);

21) Trans Colin 20 e 50 compresse da mg 250 e flacone g 150 sciroppo registrata ai numeri 18052 e 18052/A in data 1° marzo 1971 a nome della ditta Farmaceutici Confas di Milano (decreto di revoca n. 6920/R);

22) Mi-Vit.Am flacone g 150 registrata al n. 18199 in data 24 novembre 1960 a nome della ditta Farmaceutici Biagini S.p.a. di Pisa (decreto di revoca n. 6921/R).

(5572)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 2 agosto 1983: «Approvazione della normativa in materia di cartoni destinati al restauro ed alla conservazione del materiale soggetto a tutela». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 257 del 19 settembre 1983).

Nella normativa allegata al decreto citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

al punto 2.12, dove è scritto: «...tollerato *fin* ad un massimo...», leggasi: «...tollerato *fino* ad un massimo» e dove è scritto: «...tollerato *fin* all'un per cento...», leggasi: «...tollerato *fino* all'un per cento...»;

al punto 2.13, dove è scritto: «...come *carbonati*, non devono...», leggasi: «...come *carbonato di calcio* non devono...»;

al punto 3.1, dove è scritto: «...contenuto d'acqua *della* carta...», leggasi: «...contenuto d'acqua *nella* carta...»;

al punto 3.2, (1 - Scopo), dove è scritto: «...materiale *bibliografico* di pregio...», leggasi: «...materiale di pregio...»;

al punto 3.4:

(5 - Procedimento), dove è scritto: «...carta *pulverizzata*...», leggasi: «...carta *polverizzata*...»;

(6 - Calcoli), dove è scritto:

$$x = (a - b)\ 50{,}04 \quad \frac{}{c - h} \cdot 100$$

leggasi:

$$x = \frac{(a - b)\ 50{,}04}{c - h} \cdot 100$$

al punto 3.10 (Procedimento), dove è scritto: «...lavato con *HCl* molare a freddo...», leggasi: «...lavato con *KCl* molare a freddo...»; dove è scritto: «...a secco *su bagnomaria bollente* fino a...», leggasi: «...a secco fino a...»; dove è scritto: «...analizzata *nel* seguito...», leggasi: «...analizzata *in* seguito...»; dove è scritto: «...alla seconda soluzione satura...», leggasi: «...alla seconda *una* soluzione satura...»;

al punto 3.11:

(1 - Scopo), dove è scritto: «...si *prescrivono* le modalità...», leggasi: «...si *descrivono* le modalità...»;

(5 - Reagenti) 5.4, dove è scritto: «...in *1000* ml di acqua distillata...», leggasi: «...in *100* ml di acqua distillata...»;

nella parte concernente la determinazione dell'alluminio contenuto in carta e cartone:

(1 - Scopo), dove è scritto: «...di materiale *bibliografico* di pregio...», leggasi: «...di materiale di pregio...»;

al punto 3.12:

(1 - Scopo), dove è scritto: «...materiale *bibliografico* di pregio...», leggasi: «...materiale di pregio...»;

(6 - Procedimento) 6.7, dove è scritto: «...potenziometrica *falsata*...», leggasi: «...potenziometrica *falsato*...».

(5662)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 5 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1574,800	1574,800	1574,95	1574,800	—	1574,70	1574,700	1574,800	1574,800	1574,80
Marco germanico	606,200	606,200	606,55	606,200	—	606,29	606,390	606,200	606,200	606,20
Franco francese	198,590	198,590	198,55	198,590	—	198,60	198,630	198,590	198,590	198,60
Fiorino olandese	541,130	541,130	541,20	541,130	—	541,15	541,210	541,130	541,130	541,15
Franco belga	29,756	29,756	29,78	29,756	—	29,75	29,757	29,756	29,756	29,75
Lira sterlina	2341,900	2341,900	2342 —	2341,900	—	2342,20	2342,500	2341,900	2341,900	2341,90
Lira irlandese	1881,250	1881,250	1880 —	1881,250	—	1881,12	1881 —	1881,250	1881,250	—
Corona danese	167,610	167,610	167,60	167,610	—	167,65	167,700	167,610	167,610	167,60
E.C.U.	1365,200	1365,200	—	1365,200	—	1365,20	1365,200	1365,200	1365,200	1365,20
Dollaro canadese	1279,300	1279,300	1280 —	1279,300	—	1279,60	1279,900	1279,300	1279,300	1279,30
Yen giapponese	6,772	6,772	6,79	6,772	—	6,77	6,773	6,772	6,772	6,78
Franco svizzero	750,240	750,240	751,30	750,240	—	750,20	750,200	750,240	750,240	750,25
Scellino austriaco	86,175	86,175	86,25	86,175	—	86,17	86,190	86,175	86,175	86,17
Corona norvegese	215,820	215,820	215,75	215,820	—	215,77	215,720	215,820	215,820	215,82
Corona svedese	202,560	202,560	202,50	202,560	—	202,44	202,320	202,560	202,560	202,55
FIM	279,250	279,250	280 —	279,250	—	279,62	280 —	279,250	279,250	—
Escudo portoghese	12,750	12,750	12,75	12,750	—	12,87	12,750	12,750	12,750	12,75
Peseta spagnola	10,441	10,441	10,44	10,441	—	10,49	10,443	10,441	10,441	10,44

Media dei titoli del 5 ottobre 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	45,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	91,650
» 6 % » » 1970-85	88,100
» 6 % » » 1971-86	83,850
» 6 % » » 1972-87	79,300
» 9 % » » 1975-90	79,200
» 9 % » » 1976-91	78,450
» 10 % » » 1977-92	81 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	77,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,600
» » » 1-6-1981/86 16 %	96,300
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,800
» » » Ind. 1-11-1981/83	100,025
» » » » 1-12-1981/83	100,400
» » » » 1- 3-1981/84	100,200
» » » » 1- 4-1981/84	100,750
» » » » 1- 6-1981/84	100,150
» » » » 1- 1-1982/84	100,450
» » » » 1- 3-1982/84	100,075
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
» » » » 1- 6-1982/84	100,150
» » » » 1- 7-1982/84	99,675
» » » » 1- 8-1982/84	99,675
» » » » 1- 9-1982/84	99,700

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1982/84	99,850
» » » » 1-11-1982/84	99,775
» » » » 1-12-1982/84	99,875
» » » » 1- 1-1983/85	99,35
» » » » 1- 2-1983/85	99,30
» » » » 1- 1-1982/86	99,400
» » » » 1- 3-1982/86	100,125
» » » » 1- 5-1982/86	100,150
» » » » 1- 6-1982/86	100,225
» » » » 1- 7-1982/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	99,875
» » » » 1- 9-1982/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,025
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	99,875
» » » » 1- 1-1983/87	99,80
» » » » 1- 2-1983/87	99,80
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	98,650
» » » 12 % 1- 4-1984	98,30
» » » 18 % 1- 4-1984	100,80
» » » 12 % 1-10-1984	95,80
» » » 18 % 1- 1-1985	100,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,85
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	104,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1574,750
Marco germanico	606,295
Franco francese	198,610
Fiorino olandese	541,170
Franco belga	29,756
Lira sterlina	2342,200
Lira irlandese	1881,125
Corona danese	167,655
E.C.U.	1365,200
Dollaro canadese	1279,600
Yen giapponese	6,772
Franco svizzero	750,220
Scellino austriaco	86,182
Corona norvegese	215,770
Corona svedese	202,440
FIM	279,625
Escudo portoghese	12,750
Peseta spagnola	10,442

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20. — Data: 21 settembre 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Cuneo. — Intestazione: Cassa di risparmio di Saluzzo. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5276)

Errata-corrige al decreto ministeriale 16 giugno 1983, concernente: « Abilitazione della Banca nazionale dell'agricoltura a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti da impiegare in operazioni di credito agrario ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 207 del 29 luglio 1983).

Nel decreto citato in epigrafe, alla quinta premessa, in luogo di « Vista la domanda in data 12 gennaio *1984*... », leggasi: « Vista la domanda in data 12 gennaio *1983*... ».

(5587)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale « Marche » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione a competenza generale del Ministero dell'interno.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1983 il sig. Domenico Broccoli, capo squadra in servizio presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Pesaro, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale « Marche », con decorrenza dal 6 settembre 1983, in sostituzione del geometra Vittorio Cascio.

(5661)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 la società cooperativa « S. Maria di Sacrofano società cooperativa edilizia a r.l. », in Roma, costituita per rogito avv. Erminio Campanini il 20 maggio 1973, repertorio n. 16160, registro società n. 2507/73, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Vacca Michele.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa « Commissionaria famiglie lavoratori Pieve Incis soc. coop. a r.l. », in Pieve Emanuele (Milano), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Notari il 9 ottobre 1974, repertorio n. 55245, registro società n. 161837, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Fontana Ettore.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società commissionaria cooperativa a r.l. « Società Co.Pe.Ca. - Consorzio pubblici esercizi campani società commissionaria cooperativa a r.l. per quota tra esercenti bar e pasticcerie e commercianti nei medesimi generi », in Napoli, costituita per rogito avv. Cosentini Isabella il 27 ottobre 1970, repertorio n. 119606, registro società n. 682, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Elena Morante Antuori.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la « Società cooperativa romana trasporto carni a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Gilberto Colalelli in data 10 febbraio 1971, repertorio n. 5945, registro società n. 1007/71, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Della Porta Giovanni.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa edilizia « Marsa », in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Angelo Spena in data 13 ottobre 1973, repertorio n. 32296, registro società n. 1691, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Beniamino Lupo.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa edilizia « Case samminiatese S. Miniato » soc. coop. a r.l., in S. Miniato (Pisa), costituita per rogito notaio dott. Giorgio Gianaroli in data 10 luglio 1974, repertorio n. 36419, registro società n. 4219, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Andrea Longobardi.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro « Mapin serigrafica Soc. coop. a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Marcello Di Fabio in data 10 novembre 1975, repertorio n. 18697/4518, registro società n. 3855/75, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Vacca Michele.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro « El.Dat. Soc. coop. a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Maria Antonia Russo il 16 dicembre 1975, repertorio n. 14130, registro società n. 66/76, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Oropallo Domenico.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la « Società cooperativa edilizia Acli comunali n. trentacinque a responsabilità limitata », in Roma, costituita per rogito dott. Paolo Cappello in data 5 novembre 1970, repertorio n. 6522, registro società n. 86/71, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Vacca Michele.

(5568)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Educavi, in Urbisaglia

Con decreto ministeriale 16 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 5.261.526 dovuto dalla S.r.l. Educavi, in Urbisaglia (Macerata), è stato ripartito, ai sensi dello art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5469)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 giugno 1983, n. 301, la società « Acque e Terme di Bognanco S.p.a. », in Milano, via S. Maria Valle, 7/A e domicilio in Canzo (Como), codice fiscale 00814420154, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche sulle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale « Fonte Gajum » di cui ai decreti del Ministero della sanità 21 marzo 1963, n. 801 e 12 novembre 1979, n. 1979. Al decreto sono allegate le etichette e i bollini di spalla.

Con decreto del presidente della giunta regionale 12 luglio 1983, n. 329, la società « Terme e grandi alberghi Sirmione S.p.a. », in Sirmione (Brescia), codice fiscale 00279830178, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica sulle etichette dell'acqua minerale termale « Syrma » di cui ai decreti del Ministero della sanità 6 febbraio 1973, n. 1346 e 30 dicembre 1978, n. 1853. Al decreto sono allegati l'etichetta e il bollino di spalla.

Con decreto del presidente della giunta regionale 29 giugno 1983, n. 311, la società « Terme riunite di Trescore Balneario e Zandobbio S.r.l. », codice fiscale 00214310161, in Trescore Balneario (Bergamo), è stata autorizzata ad utilizzare l'acqua minerale « Fonte San Pancrazio Trescore » per inalazioni, nebulizzazioni ed aerosol come risultante dal decreto ministeriale 19 gennaio 1983, n. 2175. Al decreto è allegata l'etichetta.

(5554)

Variante al piano regolatore generale del comune di Lecco

Con deliberazione della giunta regionale 19 luglio 1983, n. 30509, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Lecco (Como) adottata con deliberazione consiliare 30 settembre 1981, n. 256.

(5555)

REGIONE LIGURIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Rialto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera *a*) del predetto art. 82;

Rilevato che la commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 aprile 1974, con verbale n. 38, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel comune di Rialto, la zona detta « Trinciere di Vene »;

Preso atto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Rialto;

Rilevato che, a seguito della citata pubblicazione, è stata presentata, a termini di legge, tramite l'avv. Angelo Nari, opposizione alla predetta proposta di vincolo da parte del sig. Casanova Giovanni, nella sua qualità di sindaco del comune di Rialto, all'uopo autorizzato con delibera della giunta municipale in data 31 maggio 1974;

Atteso che, in merito alla citata opposizione, la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 8553 in data 24 novembre 1977 ha comunicato al Ministero interessato le proprie controdeduzioni, dalle quali si evince l'infondatezza delle motivazioni adotte in termini procedurali e, per continuità amministrativa, si può riconoscere valida la procedura sin qui seguita;

Considerato che il paesaggio del Finalese è fra i più caratterizzati della Liguria: per la forma ad isole spianate affacciate sul mare, con altezza quasi uniforme sopra i m 300 s.l.m., tagliate da pareti precipiti molto modellate; per il colore, dai finissimi toni dall'avorio al rosa, agli ocra, della « pietra del Finalese », cioè dei calcari dolomitici, delle dolomiti di Capo Noli e dei conglomerati sabbiosi fossiliferi; per gli ambienti ben definiti ed insoliti offerti dalle valli profondamente incise e dagli altopiani modellati in variata successione di groppe emergenti, di conche, di pianure; per la veste vegetale che, in molte parti, ha conservato integro l'originario aspetto mediterraneo;

Riconosciuto che la zona delle Trinciere di Vene, sita nel territorio del comune di Rialto, è compresa nel comprensorio paesistico del Finalese sopra illustrato, ed è punto eminente di belvedere, accessibile al pubblico, del versante nord-ovest di tale comprensorio ed, in particolare, della Rocca di Perti e della Rocca Carpanea, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 9, punto 5, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato altresì che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nella località vincolata, di ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, per qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Sentito il consiglio regionale della Liguria, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, che si è espresso favorevolmente con parere n. 21 in data 14 marzo 1983;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Decreta:

Che la località detta « Trinciere di Vene » nel comune di Rialto (Savona) per le motivazioni suespresse ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonchè alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

Che tale località è delimitata nel modo seguente: isoipsa m 400 s.l.m. circostante le Trinciere di Vene, dal torrente Carbuta e dalla sella a nord della quota 511,2 detta Rocca del Fico, in località Zuciarè, come meglio indicato nello stralcio planimetrico in scala 1:5000 che, allegato, ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto, unitamente al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 27 aprile 1983

Il presidente: TEARDO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Seduta del 26 aprile 1974, verbale n. 38

Elenchi:

(*Omissis*).

5) RIALTO - Vincolo di parte del territorio comunale particolarmente costituito ed illustrato dalla pietra del finalese.

(*Omissis*).

A) Si propone il vincolo della zona « Trinciere di Vene » nel comune di Rialto, perchè eminente zona di belvedere, accessibile al pubblico, del versante nord-ovest del comprensorio paesistico del Finalese ed, in particolare, della Rocca di Perti e della Rocca Carpanea (art. 9, n. 5, regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357), formata dal territorio circostante la località « Trinciere di Vene » e delimitato dalla isoipsa m 400 s.l.m. e dalla sella a nord della quota 514 detta Rocca del Fico.

(*Omissis*).

Messa ai voti la proposta di vincolo è stata approvata a maggioranza.

Il soprintendente: SALINAS

(5511)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 4 del 30 settembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

Bando n. 203.3.16 (scadenza 30 novembre 1983):

Bando di concorso a dodici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando n. 203.6.31 (scadenza 30 novembre 1983):

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando n. 203.6.32 (scadenza 5 dicembre 1983):

Bando di concorso a diciotto borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando n. 203.7.12 (scadenza 30 novembre 1983):

Bando di concorso a venti borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria ed architettura.

Bando n. 215.16 (scadenza 10 dicembre 1983):

Bando di concorso a settanta borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze, esatte, sperimentali, tecniche e umanistiche offerte dallo N.A.T.O.

Bando n. 217.16 (scadenza 10 dicembre 1983):

Nato senior fellowships scheme - Nato visiting professorships scheme.

(5644)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al trentasettesimo corso biennale 1984-86 di millecinquanta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998 e con la legge 8 agosto 1980, n. 435;

Vista la legge 14 dicembre 1970, n. 1088;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;

Visto l'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 205;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;

Visto il regolamento della Scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale del 19 febbraio 1983;

Considerato che, per l'anno 1986, nell'organico dei brigadieri e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri si prevedono circa millecinquecento posti vacanti, da ricoprire, ai sensi della citata legge n. 435/1980, per 7/10 con gli allievi idonei dei corsi biennali e per i rimanenti 3/10 con gli appuntati idonei dei corsi annuali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al trentasettesimo corso biennale 1984-86 di millecinquanta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Possono partecipare al concorso:

a) gli appuntati ed i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma alla data del presente decreto (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi);

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 35° anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;

b) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

siano in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente o di titolo di studio superiore;

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

c) i cittadini italiani compresi quelli non residenti in territorio nazionale che:

siano in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente o di titolo di studio superiore;

abbiano compiuto il 17° e non superato il 26° anno di età alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia il grado rivestito;

siano celibi o vedovi, comunque senza prole;

non siano incorsi in condanne penali e non siano imputati in procedimento penale per reati incompatibili con l'acquisizione o conservazione dei gradi di sottufficiale (art. 60, n. 7, della legge 31 luglio 1954, n. 599);

non siano stati prosciolti dalla ferma volontaria o rafferma per motivi disciplinari o per inidoneità in attitudine militare o per scarso impegno dimostrato durante uno o più dei corsi frequentati;

siano in possesso di idonei requisiti morali, certificati da apposito attestato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri, redatto anche nel rispetto degli articoli 6 e 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

siano in possesso di idonei requisiti fisici, di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore a 18 anni;

abbiano, se minori, salvo che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri, espresso di comune accordo da entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, o dal tutore. Tale consenso potrà essere trascritto in calce alla domanda di ammissione al concorso.

I concorrenti che dovessero perdere anche uno solo dei requisiti prescritti dal presente articolo, saranno esclusi dal concorso o dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che venisse ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato 1 e sottoscritte dai concorrenti, debbono essere indirizzate al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e presentate o fatte pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) dai militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, su carta semplice, al comando del reparto di appartenenza;

b) da militari in servizio in altro ruolo dell'Esercito o nelle altre Forze armate, su carta semplice al comando del reparto di appartenenza. Detto comando, dopo aver completato la domanda con dichiarazione attestante la data di presentazione ed averla corredata della copia del foglio matricolare, la trasmetterà al comando della stazione dei carabinieri nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza;

c) dagli aspiranti non alle armi, su carta legale, al comando della stazione carabinieri nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il domicilio;

3) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nell'Arma dei carabinieri);

4) il titolo di studio posseduto;

5) la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami;

6) l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici di cui al successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante della stazione dei carabinieri o del reparto o ente militare al quale si presenta, oppure, se fatta pervenire, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato libero (celibe o vedovo senza prole);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

diploma originale del titolo di studio, qualora richiesto, o copia autenticata, in bollo, di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, potrà essere allegato, in sua vece, in originale o in copia autenticata in bollo, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

eventuale documentazione, in bollo, in originale o in copia autenticata, attestante il possesso di titolo di studio superiore a quello prescritto;

copia del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato oppure del certificato d'iscrizione nelle liste di leva, a seconda dei casi. I giovani che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno allegare il certificato di cittadinanza italiana in bollo;

dichiarazione con la quale il concorrente non in servizio nell'Arma dei carabinieri che ha conseguito gradi militari nelle Forze armate rinuncia ai gradi stessi in caso di ammissione al corso quale allievo carabiniere;

tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nell'Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e/o gli altri titoli, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e, comunque, non oltre il 10 dicembre 1983, al comando del reparto di appartenenza, se in servizio nell'Arma dei carabinieri, o al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno la residenza, se in servizio in altro ruolo dell'Esercito o in altra Forza armata oppure se non sono in servizio militare. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente alla Scuola sottufficiali carabinieri non oltre il 20 dicembre 1983.

Art. 5.

Le domande dei militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei Corpi interessati, al comando della Scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo) redatto « per partecipazione al concorso allievi sottufficiali » e chiuso alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi).

Per quanto riguarda le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri, i comandi delle stazioni carabinieri, appena ricevutele, provvederanno a trasmetterle per la istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza dai quali dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno ad istruire le domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto, ed a trasmetterle, quindi, ai competenti comandi di legione, i quali:

convocheranno subito i candidati per farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 1, lettera *c*);

invieranno le domande, unitamente all'esito della suddetta visita medica, entro e non oltre i quaranta giorni successivi alla data di presentazione, al comando della Scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno essere ammessi — con riserva ed a loro richiesta scritta — allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venisse superata, saranno sottoposti a visita da parte del collegio medico di cui al successivo art. 9.

Art. 6.

Il comando della Scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati ammessi al concorso ai competenti comandi di Corpo dell'Arma dei carabinieri, i quali provvederanno a darne comunicazione agli interessati disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso. Agli esclusi dal concorso saranno notificati, o comunicati a mezzo lettera raccomandata, i motivi della esclusione.

Art. 7.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano, scelto a sorte tra due che saranno proposti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza o sono domiciliati i candidati non in servizio militare e presso le scuole allievi, per i militari da esse dipendenti.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 18 *gennaio* 1984, *dalle ore* 8 *alle ore* 13.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della Scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla predetta Scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata Scuola, segretario, senza diritto al voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta di esame ed alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni e scuole allievi interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare — a cura dei comandanti delle legioni e scuole allievi — al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 8 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

I concorrenti che riporteranno la sufficienza nella prova scritta saranno sottoposti, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento della idoneità al servizio militare incondizionato quali allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Per i concorrenti già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato a stabilire la inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per i candidati che abbiano statura non inferiore a m 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

I candidati che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno esibire un certificato dell'ufficiale sanitario del luogo di residenza attestante che sono stati di recente sottoposti all'accertamento sierologico per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Tutti i candidati, esclusi quelli in servizio nell'Arma, all'atto della predetta visita, dovranno presentare anche il certificato concernente la vaccinazione antitubercolare obbligatoria, prevista dall'art. 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, per i soggetti cuti-negativi.

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore presso la Direzione di sanità della regione militare tosco-emiliana in Firenze.

I concorrenti riconosciuti idonei in sede di visita medica saranno sottoposti ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma dei carabinieri, quali sottufficiali, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

I concorrenti giudicati non idonei in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale saranno esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 10.

I concorrenti che avranno riportato la sufficienza nella prova scritta e che siano stati giudicati idonei in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, della durata massima di 20 minuti, sulla base del programma indicato nell'allegato 2.

La commissione esaminatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. Sarà giudicato idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri che avranno superato la prova orale saranno invitati a produrre la seguente documentazione in bollo:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di stato libero;

certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al comando della Scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 12.

I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreché abbiano riportato l'idoneità nelle prove scritta ed orale, saranno sottoposti all'esame della lingua o delle lingue estere prescelte. Esso consiste in una prova scritta proposta dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e in una prova orale, che avranno luogo presso la Scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

A tale fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 8 sarà sostituito da un insegnante della lingua estera, oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, oppure da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due voti riporterà un punto di merito compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 8 formerà la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei sulla base della media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta di cultura generale e nella prova orale di cui all'art. 10, eventualmente così maggiorata:

a) titolo di studio superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 per il giudizio di « molta prestanza fisica », di cui al terzo comma dell'art. 9;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per punto di merito compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

0,50/20 per punto di merito compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per punto di merito superiore a 15 ventesimi;

d) per precedenti di carriera, benemerenze militari e civili, le maggiorazioni previste dall'art. 9, lettera *d*), della legge 28 marzo 1968, n. 397, quale modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 998.

A parità di punteggio sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale.

Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il trentasettesimo corso biennale allievi sottufficiali.

Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri, frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

se provenienti dagli allievi carabinieri conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno nominati carabinieri effettivi e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai giovani che non abbiano adempiuto agli obblighi di leva, conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere, saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se appuntati o carabinieri in congedo, saranno riammessi col proprio grado;

se provenienti dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altro ruolo dell'Esercito o ad altra Forza armata, che abbiano già adempiuto agli obblighi di leva, saranno riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 857.

Art. 15.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per il pubblico impiego non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve dei posti previste dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 16.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto della presentazione alle prove di esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, del quale non sia scaduta la validità:

carta d'identità;
passaporto;
tessera postale;
licenza di porto d'armi;
tessera di riconoscimento rilasciata da pubblica amministrazione;
patente automobilistica;
libretto universitario.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Art. 17.

Il trentasettesimo corso biennale — che si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno della Scuola sottufficiali — avrà inizio il 1° ottobre 1984.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1983
Registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 17

ALLEGATO 1

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . il . . . . . . domiciliato a (1) . . . . provincia di . . . . . . via . . . . n. . . . (n. . . . di codice di avviamento postale), appartenente al distretto militare di . . . . chiede di partecipare al concorso per l'ammissione al trentasettesimo corso biennale allievi sottufficiali della Arma dei carabinieri (1984-86).

E' in possesso del seguente titolo di studio . . . . .

Ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (2) . . . . .

Dichiara di:

essere . . . . . (3) senza prole;
essere cittadino italiano;
trovarsi nella posizione militare di . . . . . (4);
essere in possesso dei seguenti titoli che comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

. . . .
. . . .
. . . .

Allega i sottoindicati documenti:
. . . .
. . . .

Località e data, ...

Firma
. . . .
(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero a cura del comando di stazione carabinieri o del comando di reparto o ente militare cui si presenta la domanda).

I sottoscritti genitori (o tutore) del minorenne . . . . dichiarano di acconsentire a che questi possa contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri in qualità di allievo sottufficiale (5).

Data, ...

Firma dei genitori o del tutore
. . . .
(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

---

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo al . . . . . (indicare il comando di Corpo) ».
(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.
(3) Indicare se celibe o vedovo.
(4) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare (in servizio con la precisazione dell'ente di appartenenza; in congedo illimitato; in congedo provvisorio; non avere ancora concorso alla leva).
(5) Soltanto per i minori che non abbiano ancora concorso alla leva.

ALLEGATO 2

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE

1. *Storia*

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani.

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'Indipendenza - La Repubblica Romana.

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica.

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2. *Geografia*

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati Europei.

L'Italia in particolare: confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura Padana - Gli Appennini - Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti.

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3. *Aritmetica e geometria*

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale.

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume.
Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio.
Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelogrammo, il cubo Piramide, cilindro e cono.

4. *Cultura civica*

Cenni sulla Costituzione della Repubblica: principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica.
Nozioni sulla pubblica amministrazione: organi centrali e periferici; accesso ai pubblici impieghi.
Cenni sommari sul diritto di famiglia.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1. *Scritta*
(durata massima tre ore)

Traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta.
Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2. *Orale*
(durata massima 20 minuti)

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, commento degli elementi di grammatica e di sintassi.
Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

(5616)

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al quarto corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri 1985-86 di quattrocentocinquanta appuntati della stessa Arma.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998 e con la legge 8 agosto 1980, n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il regolamento della Scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale del 19 febbraio 1983;
Considerato che, per l'anno 1986, nell'organico dei brigadieri e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri si prevedono circa millecinquecento posti vacanti, da ricoprire, ai sensi della citata legge n. 435/1980, per 7/10 con gli allievi idonei dei corsi biennali e per i rimanenti 3/10 con gli appuntati idonei dei corsi annuali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al quarto corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1985-86) di quattrocentocinquanta appuntati della stessa Arma.
I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di candidati saranno devoluti in aumento ai posti assegnati al trentasettesimo corso biennale allievi sottufficiali (1984-86), che viene in pari data indetto con decreto a parte.
Possono partecipare al concorso di cui al primo comma gli appuntati dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria, rafferma o in servizio continuativo che:

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 40° anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, relativa all'ultimo biennio una qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente.

I concorrenti che dovessero perdere anche uno solo dei requisiti prescritti dal presente articolo, saranno esclusi dal concorso o dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che venisse ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta semplice in conformità al modello allegato 1, debbono essere presentate al comando reparto di appartenenza entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il titolo di studio posseduto (da allegare solo se superiore a quello di scuola media di primo grado);

la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati, o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.
I predetti comandi, ricevute le domande, apporranno sulle stesse l'indicazione della data di ricezione, l'autenticazione della firma dell'interessato e ne cureranno l'immediato inoltro, tramite gerarchico, al rispettivo comandante di Corpo.

Art. 4.

Le domande, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate della documentazione caratteristica, completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo), redatto «per partecipazione al concorso allievi sottufficiali» e chiuso alla data di presentazione della domanda, saranno dai comandanti di corpo trasmesse — nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione — alla Scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, per il giudizio definitivo di ammissibilità o meno al concorso.

Art. 5.

La Scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, nel più breve tempo possibile, i nominativi degli aspiranti ammessi al concorso ai rispettivi comandanti di Corpo, i quali a loro volta provvederanno ad informarne gli interessati, nonché a disporne lo afflusso alle sedi di svolgimento della prova scritta di esame, indicate nel successivo art. 6.
Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno comunicati, per il tramite dei predetti comandanti, i motivi della esclusione.

Art. 6.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti riguardanti i servizi di istituto sulla base del programma indicato nell'allegato 2 e scelto a sorte tra due che saranno proposti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la Legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza.
La suddetta prova avrà luogo il giorno 16 dicembre 1983, dalle ore 8 alle ore 13.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla predetta scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata scuola, segretario, senza diritto al voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta d'esame e alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare — a cura dei comandanti delle legioni — al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 8.

La commissione di cui al precedente art. 7 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che riporterà la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento dell'inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio sarà integrato, per i candidati che abbiano statura non inferiore a m 1,75, ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore presso la Direzione di sanità della regione militare tosco-emiliana in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale, è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 9.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta e che sarà stato giudicato idoneo in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale, sarà ammesso a sostenere la prova orale, della durata massima di 20 minuti, su argomenti riguardanti i servizi di istituto sulla base del programma indicato nell'allegato 2, nonché su argomenti di cultura generale sulla base del programma indicato nell'allegato 3.

La commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga un votazione di almeno 10 ventesimi.

Art. 10.

I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreché abbiano riportato l'idoneità nelle prove scritta ed orale, saranno sottoposti all'esame della lingua o delle lingue estere prescelte. Esso consisterà in una prova scritta proposta dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e in una prova orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 4.

A tal fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 7 sarà sostituito da un insegnante della lingua estera, oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, oppure da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due voti riporterà un punto di merito compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti giudicati idonei nella prova orale ed in quella scritta sarà formata dalla commissione giudicatrice sulla base della media aritmetica dei punti riportati nelle anzidette prove, eventualmente così maggiorata:

a) titolo di studio superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica 1/20 per il giudizio di « molta prestanza fisica », di cui al terzo comma dell'art. 20;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per punto di merito compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

0,50/20 per punto di merito compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per punto di merito superiore a 15 ventesimi;

d) per precedenti di carriera, benemerenze militari e civili, le maggiorazioni previste dall'art. 9, lettera *d*), della legge 28 marzo 1968, n. 397, quale modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 998.

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato avente maggiore anzianità di grado; in caso di parità, al candidato avente maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri e, in caso di ulteriore parità, al più anziano di età.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale.

Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il quarto corso annuale allievi sottufficiali.

Coloro che risultino vincitori del presente concorso nonché di quello biennale 1984-86 citato al secondo comma del precedente art. 1 potranno optare per la frequenza del corso annuale, nel qual caso rilasceranno apposita dichiarazione di rinuncia alla frequenza del corso biennale, come da modello in allegato 5.

Art. 13.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per il pubblico impiego non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve dei posti previste dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 14.

I candidati, all'atto della presentazione alle prove di esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento.

Art. 15.

Il quarto corso annuale — che si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno della scuola sottufficiali — avrà inizio il 15 settembre 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 19 agosto 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 *settembre* 1983
Registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 16

ALLEGATO 1

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . . . nato a . . . . . . il . . . . . . in servizio presso (indicare il comando di Corpo) . . . . chiede di partecipare al concorso, per esami, per l'ammissione alla frequenza al quarto corso annuale di allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri 1985-86.

E' in possesso del seguente titolo di studio . . (1).

Ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova di esame relativa alle seguenti lingue estere (2) .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli che comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione

Firma

(da autenticare a cura del comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, numero 15)

---

(1) Da indicare e da allegare solo se trattasi di titolo superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado.

(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

ALLEGATO 2

PROVA SCRITTA E ORALE SUI SERVIZI DI ISTITUTO

1. *Tecnica professionale*

L'ordinamento dell'Arma dei carabinieri.

Il servizio istituzionale, delle informazioni e delle traduzioni.

L'ordinamento delle caserme.

Le norme di principio sulla disciplina militare.

L'istruzione sul carteggio.

2. *Nozioni di diritto penale, procedura penale e diritto penale militare*

a) diritto penale:

Il reato, le pene, le circostanze aggravanti, le circostanze attenuanti e le cause di estinzione del reato e delle pena.

Le misure di sicurezza.

I principali delitti previsti dal codice penale.

Le principali contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

b) procedura penale:

La notizia del reato nelle sue varie forme.

Cenni sui diritti della difesa.

Rapporto giudiziario e processi verbali.

L'arresto obbligatorio, facoltativo ed il fermo.

c) diritto penale militare:

Il reato e le pene militari.

I principali reati militari.

3. *Nozioni di tecnica di polizia giudiziaria*

Indagini dirette con particolare riguardo al sopralluogo.

Le indagini indirette con particolare riguardo all'interrogatorio.

Il servizio di identificazione e delle ricerche.

Le attività di laboratorio del centro carabinieri investigazioni scientifiche.

4. *Costituzione della Repubblica italiana ed educazione civica*

I princìpi fondamentali della Costituzione.

I diritti e doveri dei cittadini.

L'ordinamento dello Stato.

La legislazione del lavoro e gli enti previdenziali ed assistenziali.

ALLEGATO 3

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE

1. *Storia*

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani.

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza La Repubblica Romana.

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918)

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica.

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2. *Geografia*

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati europei.

L'Italia in particolare: confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli Appennini - Fiumi - Laghi - Clima Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti.

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3. *Aritmetica e geometria*

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale.

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume.

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio.

Figure solide: poliedri - Il prisma il parallelogrammo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

4. *Cultura civica*

Cenni sulla Costituzione della Repubblica: principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica.

Nozioni sulla pubblica amministrazione: organi centrali e periferici; accesso ai pubblici impieghi.

Cenni sommari sul diritto di famiglia.

ALLEGATO 4

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1. *Scritta*

(durata massima tre ore)

Traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2. *Orale*

(durata massima 20 minuti)

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto appuntato (cognome e nome) . . . . nato a . . . . il . . . . in servizio presso (indicare il comando di Corpo) . . . . essendo risultato vincitore del concorso per l'ammissione al trentasettesimo corso biennale e al quarto corso annuale, dichiara di optare per la ammissione al quarto corso annuale.

Data, ...

Firma

. . . .

(da autenticare a cura del comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, numero 15)

(5617)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Indicazione delle sedi di esame del concorso a duecento posti di consigliere amministrativo

Le prove scritte del concorso pubblico nazionale a duecento posti di consigliere amministrativo, categoria settima, del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983, fissate per i giorni 30 e 31 ottobre 1983, alle ore otto, si svolgeranno in Roma presso le seguenti sedi:

istituto tecnico commerciale Augusto, via Gela 14: per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A e B;

istituto tecnico industriale G. Galilei, via Conte Verde 51: per i candidati il cui cognome inizia con la lettera C;

istituto tecnico commerciale L. da Vinci, via Annibaldi 2, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere D ed E;

istituto Giovanni da Verrazzano, via C. Ferrini 83, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere F, G, H e I;

istituto tecnico commerciale Einaudi, via Pianciani 22: per i candidati il cui cognome inizia con le lettere L e M;

istituto tecnico commerciale Alberti, viale Civiltà del Lavoro 4: per i candidati il cui cognome inizia con le lettere N, O, Pl compresa;

istituto Genovesi, piazzale delle Muse (s.n.): per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla Po alla R;

istituto tecnico commerciale Michelangiolo, via Cavour 258: per i candidati il cui cognome inizia con le lettere S e T;

istituto Azzarita, via Salvini 20: per i candidati il cui cognome inizia con le lettere U, V e Z.

E' consentita la consultazione di codici e leggi non commentati.

E' vietato l'accesso nelle aule di esame ai candidati muniti di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non consentiti.

(5577)

Diario delle prove scritte di concorsi per la qualifica funzionale di perito, sesta categoria

La prova scritta dei concorsi pubblici compartimentali per complessivi sessantaquattro posti di perito, indirizzo meccanico trasporti, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1983, avrà luogo il 23 ottobre 1983 alle ore 8 presso le seguenti sedi:

Piemonte-Valle d'Aosta: Istituto Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino;

Liguria: Liceo scientifico « G.D. Cassini », via Galata, 34, Genova;

Lombardia: Politecnico di Milano, via Bonardi, 9, Milano;

Trentino-Alto Adige: Scuola media statale « A. Manzoni », corso Buonarroti, 50, Trento;

Veneto: Liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 26, Mestre (Venezia);

Friuli-Venezia Giulia: Istituto tecnico commerciale « Gian Rinaldo Carli », via Diaz, 20, Trieste;

Emilia-Romagna: Istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7, Bologna;

Toscana: Liceo scientifico « L. da Vinci », via Giovanni dei Marignolli, 1, Firenze;

Marche-Umbria: Istituto tecnico commerciale mercantile « B. Stracca », via Montebello, 23, Ancona;

Lazio: Direzione compartimentale delle poste e telecomunicazioni, piazza Dante, 25, Roma;

Abruzzo-Molise: Scuola media « Antonelli », via Tibullo, 27, Pescara;

Campania: Istituto tecnico industriale « E. Fermi », corso Malta, 141, Napoli;

Puglia-Lucania: Istituto tecnico commerciale « Giulio Cesare », viale Luigi Einaudi, 66, Bari;

Calabria: Istituto tecnico commerciale « R. Piria », corso Vittorio Emanuele (via Marina Alata, ingresso da via R. Piria), Reggio Calabria;

Sicilia: Istituto tecnico commerciale « F. Ferrara », via Sgarlata, 11, Palermo;

Sardegna: Istituto magistrale statale « Eleonora d'Arborea », via Carboni Boi, 3, Cagliari.

La prova scritta dei concorsi pubblici compartimentali per complessivi sessantaquattro posti di perito, indirizzo telecomunicazioni, ramo radioelettronico, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983, avrà luogo il 30 ottobre 1983 alle ore 8 presso le seguenti sedi:

Piemonte-Valle d'Aosta: Istituto Politecnico, corso Duca degli Abruzzi 24, Torino;

Liguria: Liceo scientifico « G.D. Cassini », via Galata, 34, Genova;

Lombardia: Politecnico di Milano, via Bonardi, 9, Milano;

Trentino-Alto Adige: Scuola media statale « A. Manzoni », corso Buonarroti, 50, Trento;

Veneto: candidati dalla A alla F, Itis « A. Pacinotti », via Caneve, 93, Mestre (Venezia);

Veneto: candidati dalla G alla P, Liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 26, Mestre (Venezia);

Veneto: candidati dalla Q alla Z, Itis « Zuccante », via Baglioni, 22, Mestre (Venezia);

Friuli-Venezia Giulia: Istituto tecnico commerciale « Gian Rinaldo Carli », via Diaz, 20, Trieste;

Emilia-Romagna: Istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7, Bologna;

Toscana: Liceo scientifico « Leonardo da Vinci », via Giovanni dei Marignolli, 1, Firenze;

Marche-Umbria: a Perugia presso l'Istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II », piazzale Anna Frank, 11, i candidati della regione Umbria;

Marche-Umbria: ad Ancona tutti i candidati delle altre regioni comprese le Marche: presso l'Istituto tecnico commerciale mercantile « B. Stracca », via Montebello, 23, dalla lettera A alla lettera N; presso l'Istituto professionale di Stato per l'industria « T. Calzecchi Onesti », via Curtatone, 9, dalla lettera O alla lettera Z;

Lazio: candidati dalla lettera A a Maggini Roberto, Istituto « S. Francesco d'Assisi », viale della Primavera, 207, Roma;

Lazio: candidati da Magliocchetti Luciano alla lettera Z, Istituto « S. Botticelli », viale della Primavera, 207, Roma;

Abruzzo-Molise: scuola elementare « Il Circolo » via Italica, 35, Pescara;

Campania: candidati dalla lettera A alla lettera C, Istituto tecnico per geometri « G.B. Della Porta », via Foria, 65, Napoli;

Campania: candidati dalla lettera D alla lettera M, Istituto tecnico industriale « A. Righi », viale Kennedy, 112, Napoli;

Campania: candidati dalla lettera N alla lettera Z, Istituto tecnico industriale « E. Fermi », corso Malta, 141, Napoli;

Puglia-Lucania: candidati dalla lettera A alla lettera L, Istituto tecnico commerciale « Giulio Cesare », viale Luigi Einaudi, 66, Bari;

Puglia-Lucania: candidati dalla lettera M alla lettera Z, Liceo scientifico « A. Scacchi », corso Cavour, 241, Bari;

Calabria: Istituto tecnico commerciale « R. Piria », corso Vittorio Emanuele (via Marina Alata, ingresso da via R. Piria), Reggio Calabria;

Sicilia: candidati dalla lettera A alla lettera L, Istituto tecnico commerciale « F. Ferrara », via Sgarlata, 11, Palermo;

Sicilia: candidati dalla lettera M alla lettera Z, Istituto tecnico per geometri « F. Parlatore », piazza Montevergini, 8, Palermo;

Sardegna: Istituto magistrale statale « Eleonora d'Arborea », via Carboni Boi, 3, Cagliari.

La prova scritta dei concorsi pubblici compartimentali per complessivi sessantaquattro posti di perito, indirizzo telecomunicazioni, ramo elettronico, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1983, avrà luogo il 1° novembre 1983 alle ore 8 presso le seguenti sedi:

Piemonte-Valle d'Aosta: Istituto Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino;

Liguria: Liceo scientifico « G.D. Cassini », via Galata, 34, Genova;

Lombardia: Politecnico di Milano, via Bonardi, 9, Milano;

Trentino-Alto Adige: Scuola media statale « A. Manzoni », corso Buonarroti, 50, Trento;

Veneto: candidati dalla lettera A alla lettera F, Itis « A. Pacinotti », via Caneve, 93, Mestre (Venezia);

Veneto: candidati dalla lettera G alla lettera P, Liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 26, Mestre (Venezia);

Veneto: candidati dalla lettera Q alla lettera Z, Itis « Zuccante », via Baglioni, 22, Mestre (Venezia);
Friuli-Venezia Giulia: Istituto tecnico commerciale « Gian Rinaldo Carli », via Diaz, 20, Trieste;
Emilia-Romagna: Istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7, Bologna;
Toscana: Liceo scientifico « Leonardo da Vinci », via Giovanni dei Marignolli, 1, Firenze;
Marche-Umbria: a Perugia presso l'Istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II », piazzale Anna Frank, 11, i candidati della regione Umbria;
Marche-Umbria: ad Ancona tutti i candidati delle altre regioni comprese le Marche: presso l'Istituto tecnico commerciale mercantile « B. Stracca », via Montebello, 23;
Lazio: candidati dalla lettera A a Facciuto Marco, Istituto « S. Francesco d'Assisi », viale della Primavera, 207, Roma;
Lazio: candidati da Faiola Maurizio a Perelli Massimo, Istituto « S. Botticelli », viale della Primavera, 207, Roma;
Lazio: candidati da Perfetti Carmine Francesco alla lettera Z, Istituto Michelangiolo, via Cavour, 258, Roma;
Abruzzo-Molise: scuola media « Mazzini », viale R. Margherita, 96, Pescara;
Campania: candidati dalla lettera A alla lettera L, Istituto tecnico industriale « E. Fermi », corso Malta, 141, Napoli;
Campania: candidati dalla lettera M alla lettera Z, Istituto tecnico industriale « A. Righi », viale Kennedy, 112, Napoli;
Puglia-Lucania: candidati dalla lettera A alla lettera L, Istituto tecnico commerciale « Giulio Cesare », viale Luigi Einaudi, 66, Bari;
Puglia-Lucania: candidati dalla lettera M alla lettera Z, Liceo scientifico « A. Scacchi », corso Cavour, 241, Bari;
Calabria: *Istituto tecnico commerciale « R. Piria »*, corso Vittorio Emanuele (via Marina Alata, ingresso da via R. Piria), Reggio Calabria;
Sicilia: candidati dalla lettera A alla lettera L, Istituto tecnico commerciale « F. Ferrara », via Sgarlata, 11, Palermo;
Sicilia: candidati dalla lettera M alla lettera Z, Istituto tecnico per geometri « F. Parlatore », piazza Montevergini, 8, Palermo;
Sardegna: Istituto magistrale statale « Eleonora d'Arborea », via Carboni Boi, 3, Cagliari;

La prova scritta dei concorsi pubblici compartimentali per complessivi sessantaquattro posti di perito, indirizzo meccanico elettrotecnico, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983, avrà luogo il 6 novembre 1983 alle ore 8 presso le seguenti sedi:
Piemonte-Valle d'Aosta: Istituto Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino;
Liguria: Liceo scientifico « G.D. Cassini », via Galata, 34, Genova;
Lombardia: Politecnico di Milano, via Bonardi, 9, Milano;
Trentino-Alto Adige: Scuola media statale « A. Manzoni », corso Buonarroti, 50, Trento;
Veneto: candidati dalla lettera A alla lettera F, Itis « A. Pacinotti », via Caneve, 93, Mestre (Venezia);
Veneto: candidati dalla lettera G alla lettera P, Liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 26, Mestre (Venezia);
Veneto: candidati dalla lettera Q alla lettera Z, Itis « Zuccante », via Baglioni, 22, Mestre (Venezia);
Friuli-Venezia Giulia: Istituto tecnico commerciale « Gian Rinaldo Carli », via Diaz, 20, Trieste;
Emilia-Romagna: Istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7, Bologna;
Toscana: Liceo scientifico « L. da Vinci », via Giovanni dei Marignolli, 1, Firenze;
Marche-Umbria: a Perugia presso l'Istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II », piazzale Anna Frank, 11, i candidati della regione Umbria;
Marche-Umbria: ad Ancona tutti i candidati delle altre regioni comprese le Marche presso l'Istituto tecnico commerciale « B. Stracca », via Montebello, 23;
Lazio: candidati dalla lettera A a Loffredi Dario, Istituto « G. Galilei », via Conte Verde, 51, Roma;
Lazio: candidati da Loffredo Giovanni alla lettera Z, Istituto Michelangiolo, via Cavour, 258, Roma;
Abruzzo-Molise: Scuola elementare « VIII Circolo », piazza Grue, Pescara;
Campania: candidati dalla lettera A alla lettera B, Iti « G.B. Della Porta », via Foria, 65, Napoli;
Campania: tutti i candidati della lettera C, Liceo « Garibaldi », via Carlo Pecchia, 26, Napoli;
Campania: candidati dalla lettera D alla lettera M, Iti « A. Righi », viale Kennedy, 112, Napoli;
Campania: candidati dalla lettera N alla lettera Z, Iti « E. Fermi », corso Malta, 141, Napoli;
Puglia-Lucania: candidati dalla lettera A alla lettera L, Istituto tecnico commerciale « Giulio Cesare », viale Luigi Einaudi, 66, Bari;
Puglia-Lucania: candidati dalla lettera M alla lettera Z, Liceo scientifico « A. Scacchi », corso Cavour, 241, Bari;
Calabria: Istituto tecnico commerciale « R. Piria », corso Vittorio Emanuele (via Alata ingresso da via R. Piria), Reggio Calabria;
Sicilia: candidati dalla lettera A alla lettera L, Istituto tecnico commerciale « F. Ferrara », via Sgarlata, 11, Palermo;
Sicilia: candidati dalla lettera M alla lettera Z, Istituto tecnico per geometri « F. Parlatore », piazza Montevergini, 8, Palermo;
Sardegna: Istituto magistrale statale « Eleonora d'Arborea », via Carboni Boi, 3, Cagliari.

(5578)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a otto posti di ingegnere nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Le prove scritte del concorso, per esami, a otto posti di ingegnere nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 12 agosto 1983, avranno luogo nei giorni 15 e 16 dicembre 1983, alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

(5664)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a due posti di segretario presso l'Università degli studi di Trieste

Le prove d'esame del concorso pubblico a due posti di segretario (sesta qualifica funzionale) presso l'Università di Trieste, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 201 del 23 luglio 1983, pag. 5889, avranno luogo presso l'Università di Trieste, piazzale Europa n. 1, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: il giorno 15 novembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: il giorno 16 novembre 1983, ore 9

(5653)

Rettifiche, modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 26 aprile 1983 e 11 luglio 1983 concernenti la seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti i decreti ministeriali 26 aprile 1983 e 11 luglio 1983 pubblicati nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1983;
Veduto l'ulteriore parere correttivo ed integrativo del precedente, espresso dal Consiglio universitario nazionale;
Ravvisata la necessità di apportare le conseguenti rettifiche ai suddetti decreti;
Ravvisata la necessità di prorogare i termini per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni al fine di evitare situazioni di incertezze in dipendenza delle rettifiche apportate all'originario bando di concorso parificando la condizione di tutti gli interessati;

Decreta:

Art. 1.

I decreti ministeriali di cui alle premesse sono modificati, integrati e rettificati nel modo seguente (le discipline con asterisco sono presenti in più raggruppamenti):

dal gruppo n. 193 è depennata la disciplina: «Tecnica della bonifica (problemi tecnico-economici e sociali)»;

al gruppo n. 228 sono aggiunte le discipline: «Tecnologia della fonderia e dello stampaggio»; «Tecnologia meccanica»; «Tecnologia meccanica I e II»; «Tecnologia dei materiali»; «Tecnologie generali»; «Tecnologie generali meccaniche»; «Tecnologie meccaniche»; «Tecnologie meccaniche applicate alle costruzioni navali»; «Tecnologie generali dei materiali»; «Tecnologie speciali»;

dal gruppo n. 250 sono espunte le discipline: «Legislazione zootecnica e contrattazione animale» e «Legislazione zootecnica e annonaria», che vengono invece inserite nel raggruppamento n. 2 (Diritto agrario);

ai gruppi numeri 105, 106 e 107 è aggiunta, con asterisco la disciplina «Medicina interna»;

al gruppo n. 108 è aggiunta la disciplina «Chirurgia generale»;

al gruppo n. 113 è aggiunta la disciplina «Ginecologia ed ostetricia»;

ai gruppi numeri 127 e 130 è aggiunta, con asterisco, la disciplina «Patologia clinica»;

al gruppo n. 133 è aggiunta, con asterisco, la disciplina «Neuropatologia e psicopatologia (corso di laurea in odontoiatria)»; alla stessa disciplina, già compresa nel gruppo n. 132, è aggiunto l'asterisco;

nel gruppo n. 257 la disciplina: «Parassitologia tropicale» è corretta (con asterisco) in quella di «Patologia tropicale».

Art. 2.

La scadenza del termine, già fissata al 9 ottobre 1983 ed all'8 novembre 1983, rispettivamente per la presentazione della domanda e delle pubblicazioni ai fini della partecipazione alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati, è prorogata rispettivamente di venti e trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data originaria di scadenza.

Resta ferma la validità delle domande e delle pubblicazioni già presentate in quanto compatibili con le rettifiche, modifiche ed integrazioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1983

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1983
Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 26

(5685)

REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10, IN PENNE

Concorso a due posti di infermiere professionale specializzato ferrista presso l'ospedale civile di Penne

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di infermiere professionale specializzato ferrista presso l'ospedale civile di Penne.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(398/S)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI «V. EMANUELE II» DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario presso la sede di Casatenovo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la sede di Casatenovo, a:

due posti di assistente medico presso il centro per lo studio e la cura delle broncopneumopatie senili e loro postumi, con annesso servizio di fisiopatologia respiratoria e riabilitazione e servizio di allergologia (disciplina equiparata a pneumologia);

un posto di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Ancona.

(399/S)

ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI GENOVA

Concorso a tre posti di aiuto oncologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto oncologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

(397/S)

OSPEDALE «FATEBENEFRATELLI» E OFTALMICO DI MILANO

Errata-corrige all'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario. (Avviso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 254 del 15 settembre 1983).

Nell'avviso di concorso citato in epigrafe, dove è scritto: «Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del *sessantesimo* giorno...», leggasi: «Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del *quarantacinquesimo* giorno...».

(402/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 276 del 7 ottobre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente provinciale per il turismo di Cagliari: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di geometra in prova, quinta fascia funzionale; un posto di ragioniere in prova, quinta fascia funzionale; un posto di dattilografo in prova, terza fascia funzionale ed un posto di addetto ai servizi di anticamera in prova, prima fascia funzionale.

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Lecce: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1983, n. **27**.

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8: « Diritto allo studio universitario ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *dell'*8 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla lettera *p*) dell'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, la parola « intervento » è sostituita dalla parola « servizio ».

Art. 2.

Gli apolidi destinatari degli interventi di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, sono i soli studenti.

Art. 3.

Nel caso in cui i servizi di cui agli articoli 2, primo comma, e 8, primo comma, della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, siano affidati alla gestione di associazioni, cooperative studentesche, o altri enti privati, l'ente delegato dovrà stabilire, all'atto della stipulazione del contratto di appalto o della convenzione, anche le modalità di gestione e di controllo dell'attività da svolgersi.

Art. 4.

Le iniziative di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 31 gennaio 1983 n. 8, concernenti la formazione e la partecipazione di studenti ad esperienze di studio-lavoro ed a tirocini privati, sono promosse in quanto rapportate a specifiche competenze regionali.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, fatte salve le competenze statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 160, determina annualmente l'ammontare e le modalità di conferimento delle borse di studio di cui al precedente secondo comma ».

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, la parola « anche » è soppressa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 agosto 1983

TURCI

(5367)

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1983, n. **29**.

Concessione della fidejussione regionale sulle anticipazioni di cassa contratte dall'ente autonomo lirico Teatro comunale di Bologna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *dell'*11 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

Al fine di rendere possibile il normale svolgimento delle attività dell'ente autonomo Teatro comunale di Bologna in attesa del perfezionamento della operazione di ripiano del relativo disavanzo di gestione da parte dello Stato relativamente agli esercizi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982 a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1981, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione è autorizzata a concedere la propria garanzia fidejussoria a favore del tesoriere - Cassa di risparmio in Bologna, del predetto ente, sulle anticipazioni di cassa da concedersi dal tesoriere stesso.

Art. 2.
Modalità e limiti di concessione

La concessione delle garanzie fidejussorie di cui al precedente articolo è disposta con deliberazione della giunta regionale entro il limite complessivo di L. 3.750.000.000.

Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 3.
Copertura finanziaria

Alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio a partire dall'esercizio finanziario 1983 e per tutta la durata dell'operazione finanziaria assistita dalla garanzia medesima, dotato di uno stanziamento annuo di L. 10.000.000, integrabile — se necessario — con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo. All'onere di L. 10.000.000, a carico dell'esercizio 1983, l'amministrazione regionale provvede mediante storno di pari importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al cap. 85100 del bilancio di previsione per l'esercizio stesso.

Per gli esercizi successivi al 1983 sarà la legge di bilancio a disporre l'entità dello stanziamento a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 4.
Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 agosto 1983

p. Il presidente
L'assessore: ALESSI

(5368)

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1983, n. 30.

Estensione del trattamento giuridico dei dipendenti di ruolo ai giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 91 *del* 17 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il penultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 45, è così sostituito:

«Ai giovani sono attribuiti, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico, normativo, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell'ente presso il quale prestano servizio. Ad essi viene inoltre corrisposto il trattamento retributivo previsto per il personale di ruolo, in possesso di una anzianità corrispondente a quella maturata dai giovani stessi dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e appartenente al livello funzionale per l'accesso al quale i medesimi hanno superato l'esame di idoneità».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 agosto 1983

p. Il presidente
L'assessore: ALESSI

(5369)

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1983, n. **31.**

Disposizioni tributarie in materia di tassa di abilitazione all'esercizio professionale e di contributi su tasse universitarie. Modifica della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 93 *del* 29 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 33 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8: «Diritto allo studio universitario» è abrogato e sostituito dai seguenti articoli:

«Art. 33 - *Tassa di abilitazione all'esercizio professionale.* — A norma dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la tassa prevista dall'art. 190 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, diviene tributo proprio della regione Emilia-Romagna.

L'ammontare della tassa è di L. 50.000.».

«Art. 33-*bis* - *Contributo e contributo suppletivo.* — Divengono parimenti tributi propri della regione Emilia-Romagna il contributo previsto dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, ed il contributo suppletivo di cui all'art. 4 della stessa legge n. 1551.

L'ammontare delle tasse suddette è pari a quello determinato dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni.».

«Art. 33-*ter* - *Modalità di pagamento.* — La tassa ed i contributi di cui ai precedenti articoli 33 e 33-*bis* vengono corrisposti dagli interessati o tramite versamento in apposito c/c postale o mediante versamento agli istituti co-tesorieri della regione Emilia-Romagna i quali svolgono anche la funzione di tesoriere per le università della Regione. Ove l'istituto tesoriere della singola università non coincida con un istituto co-tesoriere della Regione, il versamento deve essere effettuato presso il primo istituto, il quale provvede a disporre l'accreditamento della somma incassata a favore dell'istituto co-tesoriere regionale esistente nello stesso comune. La giunta regionale disciplinerà con proprio provvedimento, d'intesa con gli istituti tesorieri universitari, tempi e modalità per far affluire alla cassa regionale le somme incassate da tali istituti per tasse e contributi.».

«Art. 33-*quater* - *Accertamento, liquidazione e riscossione.* — All'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui ai precedenti articoli 33 e 33-*bis* si applicano le norme previste in materia di tasse sulle concessioni regionali.».

«Art. 33-*quinquies* - *Accertamento violazioni, sanzioni, decadenza, rimborsi e ricorsi amministrativi.* — Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi, si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali, nel rispetto, peraltro, dei termini e modalità già previsti dalle vigenti norme per i tributi di cui all'art. 33-*bis.*».

«Art. 33-*sexies.* — Il provento della tassa di abilitazione all'esercizio professionale verrà introitato nel capitolo del bilancio regionale nel quale affluiscono le tasse di concessione regionali.

I proventi del contributo e del contributo suppletivo verranno introitati in un apposito capitolo del titolo 1°, categoria 1ª dello stato di previsione dell'entrata.».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 agosto 1983

p. Il presidente
L'assessore: CORTICELLI

(5370)

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1983, n. **32.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1983 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 (primo provvedimento generale di variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 95 *del* 30 *agosto* 1983)

(*Omissis*).

(5371)

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1983, n. **33.**

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1983 e del bilancio pluriennale 1983-85 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 (primo provvedimento generale di variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 96 *del* 30 *agosto* 1983)

(*Omissis*).

(5372)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34.

Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione. Norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle procedure.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 97 *del* 31 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, provvede a:

delegare, in attuazione dell'art. 57 dello statuto regionale, alle province, al comitato circondariale di Rimini, alle comunità montane ed ai comuni, funzioni amministrative in materia di agricoltura e alimentazione;

dettare norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo;

regolare forme di consultazione e partecipazione delle forze sociali interessate;

uniformare e semplificare le procedure inerenti alla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali in materia di agricoltura e alimentazione.

Art. 2.

Ambito della materia

Sono compresi nella materia agricoltura e alimentazione, ai fini della presente legge, gli indirizzi, gli strumenti e gli interventi, compresi quelli contributivi e creditizi, relativi a:

produzioni vegetali e connessa difesa dalle cause avverse;

produzioni animali e connesso miglioramento;

lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e mercato dei prodotti agricoli e zootecnici;

ristrutturazione e ammodernamento delle strutture fondiarie ed aziendali, ivi compresi i miglioramenti fondiari;

calamità naturali;

cooperazione e altre forme associative;

meccanizzazione ed altri mezzi tecnici, ivi compreso il controllo della qualità delle sostanze ad uso agrario;

ricerca e sperimentazione;

assistenza tecnico-economica, ivi comprese le attività di informazione socio-economica e di divulgazione;

prodotti agro-alimentari, loro qualità, promozione ed orientamento dei consumi;

infrastrutture rurali;

bonifica integrale e montana.

TITOLO I

DELEGHE

Art. 3.

Delega di funzioni alle province, al comitato circondariale di Rimini e alle comunità montane

Le funzioni amministrative disciplinate da regolamenti comunitari, da norme statali e regionali, ivi compresa la concessione degli incentivi, sia in conto capitale che in conto interessi, in materia di agricoltura e alimentazione, con le sole eccezioni di quelle delegate o subdelegate alle sole province e al comitato circondariale di Rimini o ai comuni dai successivi articoli 4 e 5 e di quelle riservate alla competenza regionale dal successivo art. 6, sono delegate alle comunità montane, al comitato circondariale di Rimini e, per il restante territorio, alle province.

Art. 4.

Funzioni delegate o subdelegate alle province e al comitato circondariale di Rimini

Sono delegate o subdelegate alle province e al comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative concernenti:

a) commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, comprese le nomine;

b) la vigilanza e la tutela in ordine a enti, aziende, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali, ad esclusione dei consorzi di bonifica integrale, dei consorzi di bonifica montana e dei consorzi di miglioramento fondiario;

c) la promozione, realizzazione e coordinamento delle strutture di supporto e specialistiche connesse al funzionamento dei servizi di base di sviluppo agricolo;

d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e delle sostanze ad uso agricolo;

e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, l'attuazione degli interventi relativi alla promozione e all'orientamento dei consumi alimentari;

f) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, ad eccezione del conferimento della qualifica di utente di motore agricolo delegato ai comuni ai sensi del successivo art. 5.

Sono subdelegate alle sole province le funzioni di vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera *a*) del primo comma, il comitato circondariale di Rimini può costituire commissioni o comitati di livello circondariale che sostituiranno a tutti gli effetti, dalla data di effettiva costituzione, commissioni e comitati provinciali.

Art. 5.

Funzioni delegate ai comuni

Sono delegate ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale, di utente di motore agricolo e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;

b) la certificazione relativa all'idoneità dei fondi alla formazione o arrotondamento della proprietà diretto-coltivatrice;

c) la concessione degli incentivi a favore della edilizia abitativa rurale, esclusi gli interventi compresi in piani di sviluppo aziendale o interaziendali;

d) la formazione degli elenchi dei progetti in ordine prioritario relativi agli elettrodotti rurali;

e) la realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture rurali, ivi compresi gli acquedotti rurali e le strade vicinali e interpoderali.

I comuni continuano altresì ad esercitare le funzioni ed i compiti loro attribuiti dalle seguenti leggi regionali:

6 luglio 1977, n. 30: « Norme per la produzione di sementi di piante allogame »;

15 febbraio 1980, n. 11: « Organizzazione e disciplina della riproduzione animale »;

28 luglio 1982, n. 34: « Norme sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parte di piante e sementi, ai fini della difesa fitosanitaria »;

30 agosto 1982, n. 42: « Organizzazione di attività complementari per la repressione delle frodi nella lavorazione e commercio dei prodotti vitivinicoli ».

Art. 6.

Funzioni riservate alla Regione

Sono di competenza della Regione il coordinamento delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge e la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali ivi compresi gli indirizzi produttivi.

Sono riservati alla Regione:

a) l'approvazione di programmi a dimensione regionale previsti da direttive o regolamenti comunitari e da leggi statali e la concessione ed erogazione dei relativi incentivi;

b) l'approvazione di programmi di intervento concernenti la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti;

c) tutte le funzioni amministrative riguardanti l'offerta dei prodotti agricoli e la regolamentazione dei mercati ivi comprese le forme organizzative;

d) la definizione dei criteri, priorità e parametri riguardanti i prestiti di conduzione;

e) la ripartizione fra gli enti delegati delle disponibilità finanziarie;

f) i rapporti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario nonchè il rapporto fra i medesimi delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato ad eccezione dei prestiti di conduzione a favore di imprenditori non associati;

g) la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui di cui alla precedente lettera *f)*;

h) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative;

i) le attività relative ai servizi e alle strutture regionali di supporto per l'incremento dell'ippicoltura;

l) le funzioni amministrative, comprese la vigilanza e tutela, in ordine a enti, aziende o istituzioni a carattere regionale;

m) le funzioni amministrative, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali in materia di difesa del suolo e di riordino degli enti operanti in materia di difesa del suolo, restano riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la bonifica integrale e montana nonchè le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, in ordine ai consorzi di bonifica integrale, ai consorzi di bonifica montana e ai consorzi di miglioramento fondiario.

Art. 7.
Ripartizione delle funzioni delegate o subdelegate

Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate, i soggetti destinatari della delega o della subdelega determinano con atto motivato del maggiore organo deliberante la ripartizione delle funzioni stesse fra i propri organi.

Tale deliberazione deve essere comunicata alla Regione che ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Art. 8.
Direttive regionali

Le funzioni delegate o subdelegate con la presente legge debbono essere esercitate in armonia con gli indirizzi di politica agraria, generali e specifici, deliberati dal consiglio regionale ed in attuazione dei programmi di cui al successivo art. 14.

Nell'esercizio delle funzioni subdelegate debbono essere in particolare osservate le eventuali direttive impartite dal Governo ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati e subdelegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.
Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate

La Regione e gli enti delegati o subdelegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

In ogni caso le province sono tenute a trasmettere alla Regione le proposte di piano zonale di sviluppo agricolo.

Art. 10.
Sostituzione

In caso di inerzia degli enti delegati o subdelegati, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta medesima.

Art. 11.
Revoca

La revoca delle funzioni regionali delegate o subdelegate con la presente legge è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti di pari livello istituzionale.

La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

Il consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.

Art. 12.
Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate

Gli enti delegati o subdelegati debbono, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione della delega o subdelega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge sono definitivi. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

Art. 13.
Controlli

Ai sensi dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di controllo sugli atti adottati dagli enti delegati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia di controllo sugli atti adottati dagli enti medesimi dell'esercizio delle funzioni proprie.

Art. 14.
Programmi operativi annuali e pluriennali

In relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale della Regione, tenuto anche conto, ove prevedibile, di ulteriori disponibilità di fondi in via di assegnazione alla Regione, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce, relativamente ai fondamentali settori di intervento, una suddivisione indicativa per territorio provinciale e circondariale, sulla base di criteri e parametri contestualmente definiti.

Detto riparto indicativo viene comunicato agli enti delegati, i quali, secondo le rispettive competenze, provvedono a formulare programmi operativi, annuali e pluriennali, che siano in armonia con la programmazione regionale (programma regionale di sviluppo, piani e programmi a carattere settoriale e intersettoriale, progetti per obiettivi determinati) e con i piani zonali di sviluppo agricolo.

Nel corso della elaborazione dei programmi operativi sono consultati i consigli dei produttori e lavoratori agricoli e le commissioni provinciali di cui al titolo III della presente legge.

La provincia e il circondario di Rimini provvedono al coordinamento e all'approvazione dei programmi operativi ed alla loro trasmissione alla Regione per la verifica delle congruità con la programmazione e gli indirizzi regionali e ai fini della ripartizione fra gli enti delegati delle effettive disponibilità finanziarie.

Art. 15.
Riparto dei fondi e gestione della spesa

La giunta regionale, sulla base di quanto previsto al precedente art. 14, entro il 30 novembre di ciascun anno ripartisce tra gli enti delegati i fondi disponibili per l'anno finanziario successivo.

Qualora la legge regionale preveda interventi di sviluppo a carattere pluriennale, il riparto potrà riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.

La giunta regionale, sulla base di relazioni consuntive presentate dagli enti delegati entro il 31 maggio di ogni anno, può procedere ad una ripartizione delle disponibilità inutilizzate o residue.

Per le funzioni delegate che comportano erogazioni in capitale i fondi sono trasferiti dal bilancio regionale a quello degli enti delegati. La giunta regionale stabilirà in sede di riparto i modi e i tempi della materiale erogazione dei fondi assegnati.

Per le funzioni delegate che comportano la erogazione di fondi in rate costanti per il concorso nell'ammortamento di prestiti a mutui, i fondi permangono nel bilancio e nella cassa della Regione. Sulla base delle deliberazioni di riparto dei relativi limiti di impegno, gli enti delegati assumono gli atti di concessione dei contributi in conto interessi disponendo la imputazione a carico del corrispondente capitolo di bilancio della Regione. Sulla base di tali atti e della documentazione proba-

toria della avvenuta stipulazione dei prestiti e mutui agevolati, i competenti uffici regionali provvedono alla emissione dei ruoli di spesa fissa ed alla erogazione dei fondi agli enti o istituti mutuanti.

Art. 16.

Servizi operativi

Agli adempimenti tecnico-amministrativi per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge, ivi compresa la istruttoria delle istanze, provvedono i servizi operativi provinciali e circondariale agricoltura e alimentazione istituiti con la legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine i predetti servizi sono posti alle dipendenze funzionali delle corrispondenti province e del comitato circondariale di Rimini. L'avvalimento da parte delle comunità montane e dei comuni dei medesimi servizi, ed in particolare delle loro sezioni periferiche, sarà regolato tramite convenzioni specifiche fra detti enti e le province e il circondario di Rimini, da sottoporsi alla approvazione della giunta regionale.

Allo scopo di assicurare unicità e unitarietà alle strutture tecnico-amministrative a servizio dell'agricoltura, le province e le comunità montane possono affidare ai servizi provinciali agricoltura e alimentazione gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni proprie integrando, ove necessario, i predetti servizi con personale da esse dipendente. In questo caso, il personale dipendente dalle province e dalle comunità montane viene comandato alla Regione per essere assegnato ai servizi provinciali agricoltura e alimentazione.

Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà il trasferimento agli enti locali del personale necessario per l'esercizio delle funzioni delegate e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dipendenti degli enti delegati comandati alla Regione ai sensi del precedente comma possono essere attribuite le funzioni di responsabile del servizio operativo decentrato «agricoltura e alimentazione» e di responsabile dei relativi uffici e unità operative organiche ai sensi della legge regionale, a parità di condizioni con il personale regionale. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, stabilisce i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale regionale.

La giunta regionale continua ad avvalersi dei servizi provinciali e circondariale agricoltura e alimentazione per lo svolgimento degli adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni rimaste alla competenza della Regione.

Titolo II

I PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO

Art. 17.

Il piano zonale di sviluppo agricolo - Contenuti

Il piano zonale di sviluppo agricolo, sulla base e nel quadro della programmazione regionale, nazionale e comunitaria, indica gli obiettivi prioritari e le prospettive di sviluppo del settore agricolo in rapporto alle possibilità di sviluppo negli altri settori economici, produttivi, sociali e dei servizi.

Il piano zonale dovrà definire il quadro di riferimento quinquennale dello sviluppo agricolo e, in particolare, contenere:

1) l'indicazione delle aree da conservare o destinare alla utilizzazione agricola;

2) l'indicazione in ordine di priorità delle destinazioni produttive delle aree di cui al punto 1), nonché l'indicazione degli obiettivi di produzione e degli adeguamenti qualitativi da conseguire per i principali comparti produttivi della zona;

3) l'indicazione degli addetti al settore agricolo che sono necessari per mantenere un tessuto economico e sociale vitale al settore stesso.

Sulla base del predetto quadro di riferimento, il piano zonale definirà:

1) le priorità per la ristrutturazione delle aziende e per il riordino fondiario;

2) le proposte inerenti la dimensione e l'articolazione dei servizi di sviluppo agricolo;

3) le priorità da proporre alla Regione per la ristrutturazione e lo sviluppo della rete degli impianti di conservazione e di prima trasformazione dei prodotti agricoli di interesse zonale;

4) le priorità riguardanti gli interventi infrastrutturali direttamente connessi con l'attività agricola di interesse zonale.

Art. 18.

Il piano zonale di sviluppo agricolo - Ambito

Nei territori della Regione classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, costituiscono ambito territoriale di piano zonale di sviluppo agricolo le singole zone omogenee delimitate dall'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, e successive modificazioni. L'intero territorio dei comuni parzialmente classificati montani rientra nell'ambito territoriale di piano zonale agricolo.

Costituisce altresì ambito territoriale di piano zonale di sviluppo agricolo il territorio del circondario di Rimini.

Per il restante territorio regionale gli ambiti territoriali dei piani zonali di sviluppo agricolo sono individuati, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa fra la provincia e i comuni interessati, all'interno di ogni territorio provinciale, tenuto anche conto dei criteri precedentemente utilizzati per definire gli ambiti sub-provinciali di programmazione economica e agricola e dell'opportunità di realizzare in ogni ambito zonale la maggiore integrazione possibile fra agricoltura e gli altri settori produttivi.

Se la provincia e i comuni non provvedono per inerzia ovvero per il mancato raggiungimento dell'intesa, gli ambiti territoriali sono determinati dal consiglio regionale, sentiti le province e i comuni interessati.

Art. 19.

Il piano zonale di sviluppo agricolo - Adozione

Alla elaborazione e adozione del piano zonale di sviluppo agricolo provvedono per il proprio territorio le comunità montane, il circondario di Rimini e per il restante territorio, d'intesa fra di loro, i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale individuato ai sensi del terzo comma del precedente art. 18.

Quando la competenza alla elaborazione e adozione del piano zonale spetta ai comuni, questi provvedono congiuntamente alla elaborazione, fatta salva l'adozione del piano da parte di ciascun comune interessato.

Ai fini della formazione del piano zonale, sulla base di intese fra i comuni interessati, sarà definito il comune delegato all'assunzione degli atti conseguenti, da assumere quale referente per le azioni di coordinamento provinciale e regionale e quale destinatario dei contributi finanziari connessi alla elaborazione e all'aggiornamento del piano medesimo.

Prima di procedere all'adozione del piano gli enti competenti formulano la relativa proposta e su di essa svolgono, nelle forme più opportune, la consultazione delle organizzazioni ed enti interessati nonchè acquisiscono il parere del consiglio dei produttori e lavoratori agricoli.

La proposta di piano deve essere altresì trasmessa alla provincia competente ai fini del coordinamento di cui al successivo art. 20.

Il piano approvato viene affisso per almeno trenta giorni all'albo dei comuni interessati.

I programmi operativi annuali di cui al precedente art. 14 costituiscono lo strumento di attuazione del piano zonale di sviluppo agricolo durante il quinquennio.

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, in sede di aggiornamento, dalla scadenza di validità del piano, ove le comunità montane o i comuni non abbiano provveduto all'adozione o all'aggiornamento, ai predetti adempimenti può provvedere la provincia, sentiti le comunità montane o i comuni interessati.

Art. 20.

Il piano zonale di sviluppo agricolo
Coordinamento ed approvazione

Le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo sono svolte dalla provincia.

Nella fase di indirizzo e coordinamento o comunque prima dell'approvazione dei piani zonali, la provincia acquisisce il parere della commissione provinciale agricoltura di cui al successivo art. 24.

Per il territorio del circondario di Rimini, competente all'approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo è il comitato circondariale.

Titolo III

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 21.

Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e commissioni provinciali per l'agricoltura - Costituzione

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascun ambito territoriale di piano zonale di sviluppo agricolo definito o individuato ai sensi del precedente art. 18, è costituito il consiglio dei produttori e lavoratori agricoli.

Entro il medesimo termine stabilito dal precedente comma, è costituita, in ogni provincia, la commissione provinciale per l'agricoltura.

Alla costituzione dei consigli dei produttori e lavoratori agricoli provvedono, per il proprio territorio, le comunità montane e il circondario di Rimini e, per il restante territorio, le province, sentiti i comuni interessati.

Alla costituzione delle commissioni provinciali per l'agricoltura provvedono le province.

Il consiglio dei produttori e lavoratori agricoli del circondario di Rimini assorbe, per il proprio territorio, i compiti della commissione provinciale per l'agricoltura di cui al successivo art. 25.

Art. 22.

Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli Composizione e funzionamento

Il consiglio dei produttori e lavoratori agricoli è così composto:

sette membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative a livello provinciale;

tre membri designati dalle organizzazioni delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale.

L'attività e il funzionamento del consiglio dei produttori e lavoratori agricoli sono disciplinati da apposito regolamento interno elaborato dal consiglio medesimo ed approvato dalla comunità montana, dal circondario di Rimini o dalla provincia territorialmente competente.

Art. 23.

Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli - Compiti

Il consiglio dei produttori e lavoratori agricoli è organo consultivo della provincia, della comunità montana, del circondario di Rimini e dei comuni, secondo le rispettive competenze ed ha, in particolare, i seguenti compìti:

a) esprimere parere circa l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la presentazione di piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, sulla idoneità di questi alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento in relazione agli investimenti ed agli altri interventi in essi programmati e sulla loro coerenza con gli obiettivi fissati per il settore agricolo dai piani zonali di sviluppo, dai piani delle comunità montane nonchè dai programmi regionali di settore;

b) esprimere parere su ogni atto di concessione di incentivi economici o finanziari o agevolazioni di qualsiasi natura a favore delle aziende agricole, singole o associate, e sulle relative sospensioni o revoche;

c) esprimere parere sulla proposta di piano zonale di sviluppo agricolo;

d) esprimere parere sulla proposta di normativa urbanistica regionale relativa alle zone agricole;

e) esprimere parere su ogni altro argomento che venga ad esso sottoposto dalla provincia, dalla comunità montana, dal circondario di Rimini e dai comuni.

Il consiglio dei produttori e lavoratori agricoli partecipa inoltre alla gestione delle attività di sviluppo agricolo (servizi di socio-informazione, assistenza alla gestione, assistenza tecnica, divulgazione, analisi terreni) con i seguenti specifici compiti:

formulazione dei programmi di attività;
concorso al coordinamento;
verifica delle attività.

Il termine per la espressione dei pareri, giudizi e valutazioni è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 24.

Commissione provinciale per l'agricoltura Composizione e funzionamento

La commissione provinciale per l'agricoltura è composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello provinciale, designato dalle organizzazioni medesime.

L'attività e il funzionamento della commissione provinciale per l'agricoltura sono disciplinati da apposito regolamento interno elaborato dalla commissione medesima ed approvato dalla provincia.

Art. 25.

Commissione provinciale per l'agricoltura - Compiti

La commissione provinciale per l'agricoltura è organo consultivo della Regione e della provincia, secondo le rispettive competenze, ed ha, in particolare, il compito di esprimere parere in ordine:

ai programmi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 6;

a criteri, priorità e parametri riguardanti i prestiti di conduzione;

alle proposte di piano zonale di sviluppo agricolo e ai programmi operativi annuali e pluriennali;

a ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dalla Regione o dalla provincia.

Il termine per la espressione dei pareri è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 26.

Consigli dei produttori e lavoratori agricoli - Commissioni provinciali per l'agricoltura - Disposizioni comuni

I consigli dei produttori e lavoratori agricoli e le commissioni provinciali per l'agricoltura redigono annualmente una relazione sull'attività svolta, da trasmettere agli enti delegati.

Le decisioni degli enti delegati che siano difformi, in tutto o in parte, dai pareri espressi dai predetti organi consultivi devono recare motivazione espressa delle ragioni della difformità.

Ai componenti dei consigli dei produttori e lavoratori agricoli e delle commissioni provinciali per l'agricoltura spettano i compensi e rimborsi di cui alla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

E' riservata alla giunta regionale la facoltà di approvare, sentita la competente commissione consiliare, regolamenti-tipo per il funzionamento dei consigli dei produttori e lavoratori agricoli e delle commissioni provinciali per l'agricoltura.

Titolo IV

RIORDINO E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 27.

Ammissione alle provvidenze regionali

Hanno titolo ad accedere alle provvidenze regionali previste a favore delle aziende agricole oltre ai soggetti individuati dalle leggi regionali vigenti, le imprese familiari diretto-coltivatrici a tempo parziale.

Si considera impresa familiare a tempo parziale l'impresa condotta da almeno uno o due componenti che dedichino all'attività agricola almeno la metà del rispettivo tempo di lavoro in relazione al tipo di azienda ed agli ordinamenti colturali praticati. Spetta all'ente delegato, in sede attuativa, stabilire, nel rispetto e nell'ambito del predetto criterio, le tipologie di impresa da ammettere prioritariamente ai benefici previsti in relazione alle condizioni sociali, economiche e produttive delle varie zone.

Possono essere ammesse alle provvidenze regionali in materia di agricoltura e alimentazione le iniziative che siano in armonia con i programmi regionali di settore, con i programmi operativi annuali di cui al precedente art. 14 nonchè con i piani zonali di sviluppo agricolo.

Ogni richiesta di intervento deve essere corredata da una scheda, fornita dagli uffici, contenente i dati fondamentali relativi al soggetto richiedente ed all'azienda.

Art. 28.
Criteri di priorità

Nella concessione delle provvidenze regionali in materia di agricoltura e alimentazione gli enti delegati adottano, di norma, il seguente ordine di priorità tra i richiedenti:

1) cooperative a prevalente presenza giovanile;

2) imprese familiari diretto-coltivatrici, singole od associate o a tempo parziale; cooperative agricole e loro consorzi;

3) gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; le imprese di tecnici agricoli laureati in scienze agrarie, in scienze forestali e periti agrari;

4) altri imprenditori.

Nell'ambito di ciascuna categoria di cui al primo comma, è data precedenza ai soggetti che presentino un piano aziendale o interaziendale di sviluppo che, mediante un programma di investimenti da effettuarsi nell'arco di più anni, assicuri una migliore efficienza tecnico-economica della o delle aziende interessate.

Art. 29.
Procedure

Nel caso che più leggi regionali prevedano provvidenze contributive e/o creditizie per analoghi interventi, le singole domande presentate a norma di una delle leggi, se non accolte per carenza di disponibilità finanziaria, si intendono utilmente presentate sulle altre leggi.

In sede di finanziamento di piani aziendali o interaziendali di sviluppo, l'ente delegato provvede di norma direttamente, salva la preliminare acquisizione dell'assenso degli interessati, a far corrispondere ad ogni investimento la più idonea provvidenza contributiva e/o creditizia in vigore, tenuto in ogni caso conto delle scelte dei piani operativi provinciali.

La documentazione presentata a corredo di singola domanda si intende utilmente presentata, purchè non siano intervenute modificazioni, anche a corredo di ulteriori domande rivolte allo stesso ente delegato. Nelle successive domande il richiedente dovrà dichiarare quali documenti abbia già presentato all'ente ed a quale domanda siano allegati, nonchè dichiarare che tali documenti mantengono inalterata la loro validità.

L'effettuazione di acquisti di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e fisse, è consentita anche prima del formale atto di impegno dell'ente delegato, purchè intervenga successivamente alla presentazione delle domande.

La realizzazione anticipata di opere e annesse attrezzature, ad eccezione degli impianti frutticoli e viticoli, è parimenti consentita prima del formale atto d'impegno previa specifica autorizzazione dell'ente delegato. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento di specifica richiesta da parte dell'ente delegato e a condizione che sia stata presentata la documentazione prevista.

La realizzazione anticipata di opere ed acquisti non comporta impegno di finanziamento da parte dell'ente delegato nè dà diritto di per se stessa a precedenze o priorità.

Art. 30.
Provvidenze contributive

Le provvidenze contributive in materia di agricoltura e alimentazione vengono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, erogate secondo le seguenti modalità:

70% del contributo concesso previa dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa;

30% a saldo, o eventuale conguaglio, ad avvenuto accertamento della esecuzione delle opere e/o acquisti.

Art. 31.
Provvidenze creditizie

I tassi posti a carico dei beneficiari nelle operazioni di credito agevolato, in materia di agricoltura e alimentazione, assistite dal concorso regionale — entro i limiti stabiliti dalle competenti autorità statali a norma dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — sono fissati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, sentita la competente commissione del consiglio regionale, in relazione al mutare delle condizioni del mercato finanziario ed agli obiettivi della programmazione regionale.

Le nuove misure dei tassi, determinate ai sensi del comma precedente, si applicano alle operazioni il cui nulla-osta o atto di approvazione sia di data successiva a quella di adozione delle misure stesse.

Art. 32.
Sanzioni

L'ente delegato, sentito l'interessato, può comminare la decadenza delle agevolazioni finanziarie concesse, ancorchè in tutto o in parte già liquidate, qualora:

gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti, senza giustificato motivo;

le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;

siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'ente delegato.

La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate di interessi calcolati al tasso di riferimento, fissati dal Governo, in vigore al momento dell'incasso del primo acconto sui finanziamenti, maggiorato di tre punti, nonchè l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura e alimentazione.

L'atto di pronuncia della decadenza fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

Art. 33.
Spese relative alle funzioni delegate

Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge sono a carico della Regione.

Gli enti delegati sono tenuti, ai fini del rimborso delle spese di cui al precedente comma, a trasmettere alla Regione annualmente una relazione sull'attività svolta con indicazione delle spese sostenute.

La giunta regionale provvede, a seguito della accertata validità e congruità delle spese medesime, ad assegnare i fondi necessari.

E' in facoltà della giunta regionale, d'intesa con gli enti delegati, definire il rimborso delle spese di cui sopra in via forfettaria tramite apposita convenzione da valere per un triennio.

Fermi restando gli accertamenti di cui al terzo comma del presente articolo, il rimborso delle spese potrà avvenire in via anticipata e per quote trimestrali.

A partire dall'esercizio finanziario 1984 è autorizzata l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa, dotato di uno stanziamento annuo di L. 1.000.000.000.

Art. 34.
Riordino di deleghe disposte da precedenti leggi regionali

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative in materia di agricoltura delegate alle province, alle comunità montane, al comitato circondariale di Rimini e ai comitati comprensoriali da precedenti leggi regionali si intendono delegate agli enti locali individuati ai sensi del titolo I della presente legge e secondo i principi ivi contenuti.

Di conseguenza le disposizioni di leggi regionali incompatibili con il nuovo assetto di competenza sono abrogate.

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge verranno perfezionati dagli enti competenti ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 35.
Intesa fra gli enti delegati

Qualora nell'esercizio di funzioni amministrative sia interessato il territorio di due o più enti delegati, questi provvedono, d'intesa, a stabilire a quale di essi affidare l'effettivo esercizio.

Nel caso di mancata intesa provvede, con atto motivato, la giunta regionale.

Art. 36.

Ente regionale di sviluppo agricolo e Azienda regionale delle foreste

L'Ente regionale di sviluppo agricolo e l'Azienda regionale delle foreste continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi regionali in vigore.

Per la predisposizione di studi e ricerche, di documenti preliminari agli atti di programmazione, di progetti operativi e di specifici interventi, gli enti delegati possono avvalersi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nell'ambito delle competenze a questo attribuite dalla legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37.

Consigli dei produttori agricoli e commissioni provinciali

Fino alla data di effettiva costituzione dei consigli dei produttori e lavoratori agricoli e delle commissioni provinciali per l'agricoltura previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite ai predetti organi sono svolte dai consigli dei produttori e lavoratori agricoli e dalle commissioni provinciali istituiti rispettivamente con l'art. 4 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18 e con l'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, quale risulta modificato dall'art. 18 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10.

Art. 38.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 agosto 1983

p. Il presidente
L'assessore: BULGARELLI

(5373)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1983, n. 35.

Amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 98 *del* 5 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate nei disciolti enti comunali di assistenza o amministrate dagli stessi, attualmente in gestione commissariale a norma degli articoli 8 e 9 della legge regionale 17 febbraio 1978, n. 10, per le quali non siano in corso procedure di estinzione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate:

se gestiscono strutture assistenziali, da un unico consiglio di amministrazione eletto dal consiglio comunale in cui le istituzioni stesse hanno sede legale. Il consiglio di amministrazione, composto da cinque o sette membri in modo da assicurare la presenza della presentazione delle minoranze, a seconda che si tratti di comuni con popolazione inferiore o superiore a 5.000 abitanti, è eletto con voto limitato rispettivamente a tre o quattro membri e dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto. I componenti del consiglio di amministrazione eleggono nel proprio seno il presidente e possono essere riconfermati;

se non gestiscono strutture assistenziali, dal comune in cui hanno sede legale, fermo restando la separazione della gestione amministrativa e finanziaria delle attività di assistenza di ciascuna IPAB.

Art. 2.

La giunta regionale individua, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale regionale, le istituzioni di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al precedente art. 2, il consiglio comunale provvede all'elezione del consiglio di amministrazione delle istituzioni che gestiscono strutture assistenziali.

Entro trenta giorni dalla data del decreto con cui il presidente della giunta regionale costituisce il consiglio di amministrazione, il commissario provvede ad effettuare le consegne amministrative mediante apposito verbale da redigere in contraddittorio con il presidente del consiglio di amministrazione subentrante.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al precedente art. 2, il commissario delle istituzioni che non gestiscono strutture assistenziali provvede ad effettuare le consegne amministrative mediante apposito verbale da redigersi in contradditorio con il sindaco del comune interessato.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 8 e 9 della legge regionale 17 febbraio 1978, n. 10.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 settembre 1983

TURCI

(5374)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza *supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi *alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali*	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

(c. m. 411100832780)